



COMUNE di
PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PIANO DEI SERVIZI

arch. Camillo Cugini - *Commissario ad Acta di nomina regionale*
Dott. Nicola Muscari Tomajoli - *Segretario comunale*

Progettisti:

arch. Giovanni Cigognetti - *Capogruppo*
arch. Alessandro Anelotti
arch. Antonio Rubagotti
arch. Rossella Cervati

collaboratori:

arch. Raffaella Camisani - arch. Fabio Facchetti, arch. Valentina Fioramanti
arch. Lucia Massioli - geom. Oscar Pizzini - Matteo Rizzi - Nicola Letinic
Livio Cassa - *grafica*

NORME TECNICHE PER IL GOVERNO DEL PIANO DEI SERVIZI

MODIFICATO A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI E PARERI

fase: APPROVAZIONE

ALLEGATO AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
ARCH. CAMILLO CUGINI N. DEL

data: **Novembre 2014**

aggiornamenti: **Luglio 2015**

S.a.02

ADOZIONE:	Delibera consigliare	n.38	del 26 novembre 2014
ESAME OSSERVAZIONI:	Delibera consigliare	n.	del
APPROVAZIONE:	Delibera consigliare	n.	del

INDICE

PARTE I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
TITOLO I - Disposizioni preliminari	5
art. 1 Ambito di applicazione del Piano dei Servizi.....	5
art. 2 Finalità delle norme	5
art. 3 Derghe	5
art. 4 Contrasti con altre disposizioni.....	6
art. 5 Modalità di interpretazione degli elaborati di Piano.....	6
art. 6 Aree demaniali.....	6
art. 7 Aggiornamento degli elaborati di Piano.....	6
art. 8 Struttura del Piano dei Servizi	7
TITOLO II - Norme procedurali	8
art. 9 Modalità di attuazione del Piano dei Servizi.....	8
art. 10 Tipologia dei servizi	8
10.1 Servizi di urbanizzazione primaria.....	8
10.2 Servizi di urbanizzazione secondaria.....	8
art. 11 Servizi infrastrutturali	9
11.1 Viabilità carraia.....	9
11.2 Percorsi ciclo-pedonali e sentieri	10
11.3 Viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale (V.A.S.P.)	11
11.4 Reti dei servizi tecnologici canalizzati.....	12
art. 12 Piste da sci ed impianti a fune	13
12.1 Piste da sci	13
12.2 Impianti a fune	14
12.3 Demanio sciabile	15
art. 13 Quantità e qualità dei servizi	16
13.1 Quantità.....	16
13.2 Qualità.....	16
art. 14 Servizi erogati da soggetti privati.....	17
TITOLO III - Uso del territorio	18
art. 15 Tutela geologica, idrogeologica e sismica del territorio.....	18
15.1 Vincolo idrogeologico	18
art. 16 Tutela dei corpi idrici superficiali.....	18
art. 17 Tutela del paesaggio	19
art. 18 Tutela delle aree ad elevata naturalità e della biodiversità	19
18.1 Valutazione d'Incidenza (V.I.C.).....	19
18.2 Rete ecologica comunale	20
18.3 Ambiti di elevata naturalità.....	20
art. 19 Tutela dei ritrovamenti archeologici e delle vestigia della I guerra mondiale	20
art. 20 Zonizzazione acustica del territorio	21
art. 21 Fasce e zone di rispetto	21
21.1 Fascia di rispetto stradale.....	21
21.2 Zona di rispetto cimiteriale.....	22
21.3 Zone di tutela e di rispetto delle risorse idriche	22
21.4 Fasce di rispetto per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici (elettrodotti, impianti telefonici e radiotelevisivi).....	22
21.5 Distanze dagli allevamenti.....	23
21.6 Aree percorse dal fuoco.....	23
21.7 Fasce di rispetto per gli impianti di trasporto a fune	23

art. 22	Norme generali per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor.....	24
TITOLO IV	- Indici e parametri edilizi	26
art. 23	Indici e parametri.....	26
23.1	Altezza dei fabbricati (<i>H</i>).....	26
23.2	Superficie coperta (<i>S.c.</i>).....	26
23.3	Superficie lorda di pavimento (<i>S.l.p.</i>).....	26
23.4	Volume (<i>V</i>).....	26
23.5	Distanza dai confini (<i>Dc</i>).....	26
23.6	Distanza dalle strade (<i>Ds</i>).....	26
23.7	Distanza dagli edifici (<i>De</i>).....	26
23.8	Piani degli edifici.....	26
23.9	Costruzioni accessorie.....	26
23.10	Superficie minima degli alloggi.....	26
art. 24	Lotto edificabile.....	27
24.1	- Densità fondiaria.....	27
24.2	- Rapporto di copertura.....	27
TITOLO V	- Interventi edilizi	28
art. 25	Destinazione d'uso.....	28
art. 26	Parcheggi.....	29
26.1	Parcheggi pertinenziali.....	29
26.2	Parcheggi pubblici a disposizione dei servizi.....	30
art. 27	Recupero del patrimonio edilizio esistente d'interesse storico.....	30
art. 28	Contenimento dei consumi energetici.....	30
art. 29	Impermeabilizzazione del suolo e barriere antropiche.....	30
29.1	zone di tutela e di rispetto delle risorse idriche.....	30
29.2	barriere antropiche.....	30
art. 30	Tutela del verde e delle alberature.....	30
PARTE II		33
DISPOSIZIONI ATTUATIVE		33
TITOLO I	- Categorie dei servizi	35
art. 31	Suddivisione dei servizi in categorie.....	35
art. 32	SP 1 - Istruzione.....	37
art. 33	SP 2 – Attrezzature civiche.....	39
art. 34	SP 3 – Servizi di edilizia sociale.....	41
art. 35	SP 4 - Servizi religiosi.....	43
art. 36	SP 5 - Servizi sportivi.....	44
art. 37	SP 6 - Servizi ricreativi.....	46
art. 38	SP 7 - Servizi per il trasporto.....	48
art. 39	SP 8 - Servizi tecnologici.....	50
ALLEGATO "A"		52

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - Disposizioni preliminari

art. 1

Ambito di applicazione del Piano dei Servizi

1. Ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, per servizi pubblici e/o di uso pubblico si intendono l'insieme delle aree, delle attrezzature e delle attività che svolgono funzioni d'interesse generale e che rappresentano la dotazione globale di servizi pubblici e privati di uso pubblico, ritenuti dall'Ente comunale necessari per un'equilibrata disponibilità territoriale.
2. Detti servizi sono articolati in: servizi di tipo infrastrutturale (*viabilità e trasporti pubblici, reti e impianti tecnologici, ecc...*), servizi d'interesse generale (*servizi amministrativi, culturali e per il tempo libero, edilizia sociale, servizi per l'istruzione, religiosi, sanitari, sociali, sportivi e ricreativi, servizi per il trasporto, impianti e servizi tecnologici*), servizi d'interesse generale a prevalente fruizione sovracomunale (*servizi amministrativi, assistenziali, culturali e per il tempo libero, edilizia sociale, servizi per l'istruzione, militari, per il trasporto, sanitari, sportivi, impianti tecnologici*). Tali servizi sono erogati indifferentemente dall'ente pubblico e/o da soggetti privati diversi.
3. Il Piano dei Servizi (di seguito P.d.S. - *n.d.r.*) costituisce lo strumento di programmazione e di pianificazione territoriale dei servizi pubblici e/o di uso pubblico.
4. Per quanto non previsto dal P.d.S. deve essere rispettata la normativa nazionale e regionale vigente in materia.
5. L'entrata in vigore del Piano di Governo del Territorio (di seguito P.G.T. - *n.d.r.*) comporta la conseguente decadenza del precedente strumento di pianificazione urbanistica generale.
6. Per le parti del territorio comunale ove sono vigenti le disposizioni dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi, nazionali e regionali, le previsioni e le indicazioni degli strumenti pianificatori sovraordinati sono da intendersi prevalenti rispetto ad eventuali previsioni del presente P.d.S. che dovessero risultare in contrasto o incoerenti. Ciò anche nel caso di eventuali varianti ai P.T.C. dei Parchi vigenti alla data d'adozione delle presenti Norme, i cui contenuti sono da intendersi automaticamente recepiti.

art. 2

Finalità delle norme

1. Le presenti norme di attuazione integrano le previsioni pianificatorie contenute nelle tavole grafiche di Piano, di cui possiedono la medesima efficacia obbligatoria, anche agli effetti dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al dodicesimo comma dell'art. 13 della Legge regionale 11 marzo 2005, n.12, e successive modifiche e integrazioni.

art. 3

Deroghe

1. Alle prescrizioni di Piano sono ammesse le deroghe previste dall'art. 40 della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, per la realizzazione degli interventi edilizi ivi descritti.
2. Sono altresì ammesse deroghe alla distanza dai confini, di immobili di proprietà comunale, relativamente a diritti di natura privatistica e nei limiti previsti dal Codice civile; tali deroghe possono essere concesse dalla Giunta comunale esclusivamente per ragioni di pubblica utilità.
3. In particolare saranno ammesse deroghe alle altezze massime previste

dalla presenti Norme esclusivamente verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto ed il rispetto del diritto di terzi. Per l'esercizio di tale facoltà è obbligatoria la preliminare acquisizione del parere vincolante della Commissione per il Paesaggio.

art. 4 **Contrasti con altre disposizioni**

1. Le presenti norme di attuazione integrano i Regolamenti vigenti, sostituendo quanto in essi contenuto che sia in contrasto con le stesse.
2. Nel caso di discordanza tra le disposizioni contenute nel P.d.S. e le disposizioni contenute nel Piano delle Regole, le prime prevarranno.
3. Gli immobili che, alla data di adozione del presente strumento urbanistico, risultano in contrasto con le sue disposizioni potranno subire modificazioni al solo fine di adeguarvisi.
4. Gli interventi edilizi previsti ai commi: a) "manutenzione ordinaria" e b) "manutenzione straordinaria" di cui all'art. 27 della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, sono sempre ammissibili, anche quando devono essere eseguiti in edifici costruiti antecedentemente all'adozione del presente Piano ed in contrasto con le sue prescrizioni.

art. 5 **Modalità di interpretazione degli elaborati di Piano**

1. Nel caso di discordanza tra le norme di attuazione e gli elaborati grafici, le prime prevarranno sulle indicazioni desumibili dai secondi; tra queste prevarranno le indicazioni contenute negli elaborati grafici di maggiore dettaglio.
2. Nel caso di discordanza tra le norme di attuazione e le schede relative ai fabbricati storici, prevarranno le prescrizioni contenute in queste ultime.
3. Le misurazioni potranno essere desunte dagli elaborati grafici, avvalendosi del rapporto di scala.

art. 6 **Aree demaniali**

1. La trasformazione di aree di proprietà demaniale é concessa solo per la realizzazione di opere pubbliche, d'interesse pubblico o comunque soggette a uso pubblico; non é ammessa la trasformazione per opere d'interesse privato quand'anche, per errore degli elaborati grafici, tali aree abbiano detta destinazione, né é ammesso il trasferimento di diritti edificatori, eventualmente concessi, su aree di proprietà privata.
2. E' ammessa la realizzazione d'impianti idroelettrici privati e loro opere accessorie, subordinatamente all'acquisizione della prescritta concessione demaniale per l'uso dell'area.

art. 7 **Aggiornamento degli elaborati di Piano**

1. A conclusione degli interventi per la realizzazione di nuovi servizi di tipo infrastrutturale e di servizi d'interesse generale o di adeguamento e/o ampliamento di quelli esistenti, da parte di enti pubblici e/o di soggetti privati, gli stessi dovranno produrre all'Ente comunale esaurienti elaborati grafici descrittivi delle modificazioni apportate agli immobili come effettivamente realizzate, elaborati, di qualità esecutiva e redatti su supporto cartaceo ed elettronico in formato aperto, affinché sia possibile l'aggiornamento degli elaborati del P.d.S. e del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.G.S. - *n.d.r.*). A tale scopo specifico, detti elaborati grafici devono essere redatti nel rispetto delle indicazioni contenute nella delib. G.R. Lombardia 12 novembre

2004, n. 7/19357, avente titolo "Adozione delle specifiche tecniche per il rilievo e la mappatura georeferenziata delle reti tecnologiche, ai sensi dell'art. 37, lett. d), della L.r. 12 dicembre 2004, n. 26, e dell'art. 4 della L.r. n. 29/70" e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Responsabile del procedimento non potrà autorizzare gli interventi in assenza di esplicito impegno a produrre la suddetta documentazione, né a concludere il collaudo finale delle opere eseguite, qualora detti elaborati non siano stati prodotti come prescritto.

art. 8

Struttura del Piano dei Servizi

1. Il P.d.S. si compone di elaborati analitico-conoscitivi, di elaborati progettuali di programmazione e pianificazione, nonché di un elaborato regolamentare; è costituito da tavole grafiche, schede descrittive e di valutazione dei servizi esistenti e di progetto, relazioni e quadri economici di programmazione degli interventi e di verifica della loro sostenibilità e compatibilità con il bilancio comunale, nonché dalle presenti norme di attuazione.

2. L'elaborazione analitico-conoscitiva è restituita da:

a.1 - per i servizi di tipo infrastrutturale, mediante elaborati grafici, schede descrittive di funzioni particolari, allegati descrittivi dei servizi erogati e delle loro problematiche e fabbisogni;

a.2 - per i servizi d'interesse generale e sovracomunale, mediante elaborati grafici, schede descrittive di ogni servizio pubblico e/o di uso pubblico esistente sul territorio comunale e sua valutazione quantitativa e qualitativa, relazione descrittiva dei servizi erogati e delle loro problematiche e fabbisogni.

3. L'elaborazione progettuale di programmazione e pianificazione è restituita:

b.1 - per i servizi di tipo infrastrutturale, mediante elaborati grafici, schede descrittive di funzioni particolari, allegati descrittivi delle previsioni progettuali d'intervento;

b.2 - per i servizi d'interesse generale e sovracomunale, mediante elaborati grafici, schede descrittive di ogni servizio pubblico e/o di uso pubblico esistente sul territorio comunale e sua valutazione, quantitativa e qualitativa, finalizzata a definire gli interventi di adeguamento o miglioramento necessari e la relativa spesa da sostenere, schede descrittive di ogni servizio pubblico e/o di uso pubblico di progetto e sua valutazione quantitativa, finalizzata a definirne il relativo costo di realizzazione.

4. L'elaborazione di sintesi finale è restituita nelle elaborazioni grafico-testuali descrittive riassuntive dei servizi e delle loro problematiche, quadri riassuntivi di tipo quantitativo e quadri riassuntivi della spesa da sostenere nel quinquennio per l'adeguamento e l'integrazione dei servizi comunali, completa delle risorse economiche potenzialmente disponibili, in coerenza con il Programma triennale delle opere pubbliche approvato. Sono descritte la tipologia e le quantità dei servizi esistenti e/o previsti che concorrono a determinare la dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico o generale di cui godono gli abitanti stabilmente insediati sul territorio comunale, nonché le integrazioni della stessa necessarie ad assicurare omogenea quantità e qualità dei servizi alla popolazione da insediare, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Documento di Piano.

5. L'elaborazione regolamentare è restituita mediante le presenti norme di attuazione.

TITOLO II - Norme procedurali

art. 9

Modalità di attuazione del Piano dei Servizi

1. Ai sensi della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, il P.d.S. si attua attraverso interventi edilizi diretti, d'iniziativa pubblica o privata.
2. Ogni intervento è attuato nel rispetto delle destinazioni d'uso e delle prescrizioni relative ad ogni singola categoria di servizio, indicato negli elaborati grafici di Piano, nelle schede descrittive e nelle presenti norme di attuazione.
3. Tutti gli interventi edilizi da eseguirsi in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico o su immobili qualificati come bene culturale ai sensi del Decreto lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, devono essere preventivamente autorizzati secondo le modalità disciplinate dalle norme vigenti.

art. 10

Tipologia dei servizi

10.1 Servizi di urbanizzazione primaria

1. Si considerano servizi di urbanizzazione primaria, con riferimento all'art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847, ed al terzo comma dell'art. 44, nonché ai termini del comma 1 dell'art. 69, della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, i servizi e le opere di tipo infrastrutturale e che rendono possibile la trasformazione a fini edificatori del suolo e l'uso degli edifici, e pertanto:

a - la rete dei servizi tecnologici canalizzati: acquedotto, fognatura, gas, energia elettrica, telecomunicazioni, e relative stazioni di trasformazione e distribuzione; illuminazione pubblica;

b - le strade, le piazze ed i percorsi ciclo-pedonali occorrenti per accedere agli immobili;

c - gli spazi di sosta degli autoveicoli ed i relativi spazi d'accesso e manovra;

d - gli spazi di verde attrezzato a servizio diretto delle opere di urbanizzazione primaria.

10.2 Servizi di urbanizzazione secondaria

2. Si considerano servizi di urbanizzazione secondaria, con riferimento all'art. 44 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed al quarto comma dell'art. 44 della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, i servizi e le opere che, in quota parte, rendono possibile la vita comunitaria, e pertanto tutti i servizi d'interesse generale identificati nel P.d.S..

3. Il Piano identifica i servizi pubblici d'interesse generale, presenti e/o previsti sul territorio comunale, erogati indifferentemente da enti pubblici o da soggetti privati, secondo le seguenti categorie per le quali si indicano di seguito, in via non esaustiva, le principali:

AM servizi amministrativi (*municipio in dismissione, municipio nuovo, ufficio postale*);

C servizi per la cultura ed il tempo libero (*museo, caseificio didattico sperimentale, centro civico*);

I servizi per l'istruzione (*C.F.P., I.C.C.D., scuola dell'infanzia, scuola C.O.N.I.*);

IM servizi ed impianti tecnologici non compresi tra i servizi di urbanizzazione primaria (*bacini idrici, serbatoi, pozzi, sorgenti dell'acquedotto co-*

- munale, cabine gas ed elettriche, ecc.);*
- P** servizi per il trasporto (*parcheggi in struttura; cabinovie Ponte di Legno, Tonale e Tonale Medio*);
- R** servizi religiosi (*chiese, conventi ed edifici per il culto in genere, sacra-rio militare, canoniche, oratori*);
- SA** servizi sanitari (*sede volontari del soccorso, ambulatorio guardia medi-ca*);
- SM** servizi militari (*caserma militare, caserma dei carabinieri, protezione ci-vile*);
- SO** servizi sociali (*centri sociali e sedi di associazioni di varia natura*);
- SP** servizi sportivi (*palazzetti dello sport, campi sportivi ed attrezzature sportive, golf club, piscina*);
- ST** servizi tecnologici (*cimiteri, bagni pubblici, autostazione, edificio tele-com, deposito A.N.A.S.*);
- TU** servizi per il turismo (*uffici informazioni, attrezzature turistiche miste*);
- V** servizi ricreativi (*parchi urbani, aree attrezzate per giochi all'aperto, aree verdi e verde di arredo*).

4. Con riferimento alle principali tipologie presenti sul territorio e sopra ri-chiamate, si precisa che le elaborazioni testuali e relazionali delle schede dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale possono contenere indica-zione di eventuali servizi accessori e/o secondari integrati nella funzione pre-valente cui, nel censimento del Piano dei Servizi, si riferiscono le singole schede di rilevazione.

art. 11

Servizi infrastrutturali

11.1 Viabilità carraia

1. Le indicazioni relative alla viabilità carraia, contenute nelle tavole grafiche del Piano, hanno un valore d'indirizzo e possono essere precisate, integrate e/o modificate dal progetto esecutivo dell'opera. In casi particolarmente com-plexi dove la progettazione delle infrastrutture deve essere necessariamente approfondita, il Piano individua l'indicazione dello sviluppo lineare del tracciato funzionalmente alla definizione di idonee fasce di salvaguardia.

2. Eventuali precisazioni, integrazioni o modificazioni esecutive del tracciato che siano mantenute all'interno delle previste fasce di rispetto stradale, ovvero delle fasce di salvaguardia specificamente individuate negli elaborati operativi di Piano, non comportano necessità di variante alle disposizioni del P.d.S. o del Piano delle Regole. Tali fasce di salvaguardia decadono conseguente-mente alla realizzazione dell'infrastruttura, subentrando i disposti di cui al Co-dice della Strada. Nelle more della vigenza delle predette fasce di salvaguar-dia, le aree ivi ricomprese non sono edificabili, ma restano funzionali alla de-terminazione delle possibilità edificatorie secondo l'applicazione degli indici di cui alle singole tipologie degli ambiti urbanistici.

3. Negli elaborati del P.d.S. sono stati puntualmente individuati i principali in-terventi che si intendo attuare sulla viabilità esistente (realizzazione interse-zioni a rotatoria, interrimento di tratti della viabilità, ecc...) e le maggiori previ-sioni relative alla viabilità di progetto (strade di lottizzazione, viabilità di acces-so a nuovi comparti edificatori del Documento di Piano, ecc...). Con apposita simbologia grafica sono state inoltre evidenziate le previsioni relative ad in-terventi finalizzati alla realizzazione di viabilità interrata. Le rappresentazioni in-frastrutturali vengono recepite nelle cartografie di Piano al fine di rendere il quadro generale dell'assetto urbanistico comunale; i tracciati potranno essere

oggetto di variazioni in fase di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere.

4. In relazione ad alcune significative attività di programmazione, progettazione e/o realizzazione di interventi di miglioramento della viabilità comunale esistente, si è provveduto allo loro specifica rappresentazione all'interno degli elaborati grafici del P.d.S. anche in relazione alla valenza di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. Le rappresentazioni cartografiche di merito recepite nel Piano hanno carattere di indirizzo per l'orientamento del mosaico urbanistico e, pertanto, le infrastrutture potranno essere oggetto di variazioni in fase di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere. A completamento di ogni intervento sulla rete stradale, devono essere realizzate tutte le opere necessarie al ripristino dei luoghi interessati dai lavori ed alla mitigazione ambientale dell'opera, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. h), della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, mediante l'utilizzo di idonee essenze arboree ed arbustive, scelte tra le specie descritte nell'allegato al Piano del Paesaggio: "*Indirizzi e norme di tutela*".

5. Gli interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali eseguiti dall'Ente comunale devono essere preceduti da una preventiva concertazione con le società erogatrici di pubblici servizi, allo scopo di concordare eventuali concomitanti interventi sulle sottostanti reti dei servizi tecnologici canalizzati, al fine di prevenire successive brecce nelle nuove pavimentazioni eseguite.

6. In esito alle risultanze di detta concertazione, l'Ente comunale potrà vietare, per la durata di non più di anni cinque, interventi di manomissione delle nuove pavimentazioni, se non per casi di comprovata imprevedibile urgenza.

7. La realizzazione di recinzioni e altri manufatti è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 18 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 "*Codice della strada*" e dell'art. 24 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e successive modifiche e integrazioni.

8. E' vietata la costruzione di cinte realizzate con manufatti che possano nuocere alla sicurezza delle persone (*punte acuminate, parti sporgenti verso la sede stradale, filo spinato ecc...*).

11.2 Percorsi ciclo-pedonali e sentieri

9. Le indicazioni relative alla viabilità, ciclabile e pedonale, contenute nelle tavole grafiche del Piano, hanno un valore d'indirizzo e possono essere precisate, integrate e/o modificate dal progetto esecutivo dell'opera.

10. In tutto il territorio comunale, l'edificazione deve rispettare i percorsi ciclabili e pedonali ed i sentieri esistenti; nelle tavole grafiche di Piano è individuato il tracciato dei percorsi ciclo-pedonali esistenti e di quelli di progetto.

11. L'Ente comunale può imporre arretramenti delle costruzioni e delle recinzioni anche per consentire il ripristino di percorsi ciclo-pedonali e di sentieri dismessi, il completamento di quelli esistenti e l'apertura di nuovi.

12. I percorsi pedonali possono essere sostituiti da portici pubblici o ad uso pubblico anche all'interno di edifici di proprietà privata, qualora non siano praticabili soluzioni alternative.

13. L'area dei percorsi ciclo-pedonali non può essere computata ai fini della distanza dai confini e/o dalle strade.

14. Poiché tali tracciati costituiscono elementi di rilevanza ambientale, gli interventi di ripristino o di nuova formazione devono sempre prevedere la conservazione delle pavimentazioni storiche esistenti e la loro integrazione con materiali coerenti, la dotazione di adeguati luoghi di sosta, l'integrazione con

l'ambiente circostante, anche mediante filari di alberi e siepi di separazione dalla sede viaria carrabile realizzati con essenze arboree e arbustive scelte tra le specie descritte nell'allegato al Piano del Paesaggio: “*Indirizzi e norme di tutela*”.

15. E' vietata la costruzione di cinte realizzate con manufatti che possano nuocere alla sicurezza delle persone (*punte acuminate, parti sporgenti verso la sede stradale, filo spinato ecc...*).

16. Il territorio comunale è interessato dal progetto di rango sovracomunale anche denominato *Bike Experience - La via Carolingia*; si tratta di un progetto che alla data di adozione delle presenti Norme risulta essere in fase di definizione e perfezionamento da parte dell'Ente proponente, rappresentato dall'Unione dei comuni dell'Alta Valle Camonica. Per tale ragione il progetto *Bike Experience* non viene assunto all'interno degli elaborati del P.d.S. trattandosi di mera *indicazione progettuale* del tracciato oggi disponibile sulla base degli studi preliminari e, dunque, non è da intendersi conformativa del territorio comunale e delle proprietà private interessate. Il P.d.S. potrà procedere a recepire e rendere attuabile la realizzazione del tracciato definitivo solamente a seguito di apposita variante al P.G.T., di una puntuale valutazione ambientale ed una specifica valutazione di incidenza che potrà essere effettuata, con maggiore efficacia, anche a livello sovracomunale, come peraltro si intende fare per la progettazione complessiva.

17. In occasione di interventi manutentivi e/o integrativi dei sentieri montani, il loro tracciato dovrà essere esattamente identificato mediante rilevazione georeferenziata e verifica catastale; il tracciato risultante da tali approfondimenti dovrà essere trascritto nella cartografia aerofotogrammetrica descrittiva del territorio comunale.

11.3 Viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale (V.A.S.P.)

18. La viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale è finalizzata prevalentemente ad un utilizzo a servizio di dette attività; tali percorsi non sono pertanto adibiti al pubblico transito, ma costituiscono comunque tracciati di pubblico interesse. La deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. VII/14016, e successive modifiche e integrazioni, avente titolo *Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale*, classifica le diverse tipologie dei tracciati e disciplina le modalità di realizzazione, manutenzione e loro gestione; a tali disposizioni ogni intervento si dovrà puntualmente attenere.

19. Il transito sulla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale è disciplinato da apposito regolamento.

20. In tutto il territorio comunale, l'edificazione deve rispettare i tracciati della viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale.

21. Le indicazioni relative alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale contenute nelle tavole grafiche del Piano hanno un valore d'indirizzo e possono essere precisate, integrate e/o modificate dal progetto esecutivo delle opere.

22. L'area adibita alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale, non può essere computata ai fini della distanza dai confini e/o dalle strade.

23. Poiché tali tracciati costituiscono elementi di rilevanza ambientale, gli interventi di ripristino o di nuova formazione devono sempre prevedere la conservazione delle pavimentazioni storiche esistenti e la loro integrazione con materiali coerenti, la dotazione di adeguati luoghi di sosta, l'integrazione con l'ambiente circostante, anche mediante filari di alberi e siepi di separazione

dalla sede viaria, realizzate con essenze arboree e arbustive scelte tra le specie descritte nell'allegato al Piano del Paesaggio: "*Indirizzi e norme di tutela*".

11.4 Reti dei servizi tecnologici canalizzati

24. Gli interventi effettuati dall'Ente comunale o da soggetti privati, in particolare dalle società erogatrici di pubblici servizi, mediante scavi e/o opere di pavimentazione su superfici a verde pubblico e/o comunque a distanza inferiore a m 2,50 da filari o alberi d'alto fusto isolati, devono essere preventivamente concertati con l'Ufficio tecnico comunale allo scopo di tutelare l'apparato radicale delle essenze vegetali presenti.

25. Entro il perimetro dei Nuclei d'Antica Formazione (o NAF - così come definiti dagli elaborati operativi del Piano delle Regole), i condotti e le apparecchiature complementari dei servizi tecnologici canalizzati non devono, di norma, essere percepibili alla vista; pertanto, gli interventi (sia d'iniziativa pubblica che privata) devono prevederne l'interramento e/o l'incasso nelle murature (comunque nel rispetto delle modalità d'intervento sugli immobili appartenenti ai NAF previste dalle specifiche disposizioni normative del Piano delle Regole). In ogni caso, eventuali esigenze di conservazione del tessuto storico o di manufatti d'interesse architettonico, accertate dall'Ufficio tecnico comunale, prevalgono sulla presente disposizione.

26. Le acque reflue urbane devono di norma essere convogliate nella rete fognaria comunale e da questa agli impianti di depurazione, eventuali deflussi diretti nella rete delle acque superficiali eliminati. Fino all'eliminazione di detti deflussi, nel caso che questi superino i limiti di ammissibilità per il carico inquinante generico, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, non è consentita la realizzazione d'interventi di trasformazione del suolo, di nuova edificazione e/o d'incremento dell'edificazione esistente, di modificazione delle destinazioni d'uso esistenti.

27. Relativamente alle reti per l'approvvigionamento idrico, si rimarca che gli interventi relativi ai pozzi ed alle sorgenti di alimentazione dell'acquedotto comunale devono rispettare le disposizioni di tutela e di rispetto di cui al successivo art. 21.3.

28. Per quanto attiene alle linee ed agli impianti di alimentazione elettrica, la costruzione di opere edilizie adibite a stazioni, cabine elettriche e linee elettriche su pali e tralicci dovrà disporre di idoneo titolo edilizio.

29. Con riferimento al sistema dell'illuminazione pubblica si rimarca che la rete d'illuminazione degli spazi pubblici deve assicurare condizioni di sicurezza e di decoro urbano, nonché il contenimento del consumo energetico e dell'inquinamento luminoso, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

30. Gli apparecchi d'illuminazione pubblica costituiscono componenti primarie dell'arredo urbano; l'uniformità dei modelli e dei supporti, almeno lungo la stessa strada, e la loro ordinata disposizione rappresentano fattori indispensabili per la salvaguardia del decoro urbano. Gli interventi di manutenzione devono pertanto sempre assicurare tali condizioni minime di qualità; gli apparecchi in contrasto con dette condizioni devono essere rimossi o sostituiti.

31. Entro il perimetro dei Nuclei d'Antica Formazione è di norma vietata l'installazione di antenne delle reti di telecomunicazione e dei relativi impianti accessori; potranno essere ammissibili eccezioni (adeguatamente motivate) a tale norma generale che dovranno comunque ottenere parere favorevole da parte della commissione per il paesaggio e dai competenti uffici comunali, le cui eventuali disposizioni funzionali ad un corretto inserimento degli elementi dovranno essere pedissequamente ottemperate.

32. Al fine di mitigare i potenziali impatti negativi derivanti dall'inquinamento luminoso e dalla realizzazione di nuove linee elettriche aeree, nel caso di nuovi interventi – con particolare attenzione a quelli localizzati nell'ambito del Passo del Tonale – si prescrive il rigoroso rispetto delle disposizioni di merito contenute nello Studio di Incidenza allegato al P.G.T..

art. 12

Piste da sci ed impianti a fune

12.1 Piste da sci

1. Le indicazioni relative alle piste da sci, contenute nelle tavole grafiche del Piano, hanno un valore d'indirizzo e possono essere precisate, integrate e/o modificate dal progetto esecutivo dell'opera.
2. Eventuali precisazioni, integrazioni o modificazioni esecutive del tracciato che siano mantenute all'interno del demanio sciabile non comportano necessità di variante alle disposizioni del P.d.S. o del Piano delle Regole.
3. Le piste da sci esistenti sono collocate esclusivamente nell'ambito del parco dell'Adamello e sono esercitate da società partecipate dall'Amministrazione comunale e da altri soggetti pubblici e privati. Costituiscono un patrimonio di fondamentale importanza per l'attrattività turistica del territorio comunale e, nell'ottica della stagionalizzazione delle attività, costituiscono un imprescindibile elemento per lo svolgimento delle attività sciistiche, nella stagione invernale, e di diverse e molteplici attività sportive, nelle altre stagioni.
4. I tracciati delle piste da sci esistenti risultano vincolanti e, tenuto conto delle molteplici attività che vi vengono svolte durante tutto l'arco dell'anno, non risulta in alcun modo possibile modificarli o occuparli, neppure temporaneamente. Lungo detti tracciati non è possibile realizzare alcun intervento di trasformazione edilizio-urbanistica e neppure l'attività agricola.
5. Il territorio comunale è interessato da un importante progetto di ampliamento delle piste da sci che prevede la connessione del comprensorio sciistico lombardo dell'Adamello con quello della confinante provincia autonoma di Trento. Si tratta di un imponente intervento che prevede ingenti investimenti di risorse economiche e, alla data di adozione delle presenti Norme, risulta ancora in fase di definizione e perfezionamento.
6. Le elaborazioni preliminari del progetto di ampliamento delle piste da sci è stato assunto all'interno degli elaborati del P.d.S. come mera *indicazione progettuale* dei tracciati oggi disponibili unicamente al fine di verificare eventuali situazioni di interferenza con le previsioni di trasformazione proposte dal Piano ed in modo da garantire la coerenza, anche sul lungo periodo, di tali previsioni. Tali tracciati progettuali non risultano pertanto conformativi del territorio comunale e delle proprietà private interessate. Il P.d.S. procederà a recepire e rendere attuabile la realizzazione dei tracciati definitivi delle nuove piste da sci solamente a seguito di una specifica valutazione ambientale ed una puntuale valutazione di incidenza.
7. Tutto quanto attinente alla programmazione ed alla progettazione delle piste da sci deve, in ogni caso, tener conto delle disposizioni normative generali e puntuali del P.G.T., comprese quelle derivanti dalle analisi di approfondimento di specifiche componenti, nonché quelle di legge e/o sovraordinate.
8. La definizione di nuovi tracciati di piste da sci deve:
 - a) adattarsi alla conformazione del suolo, limitando il rimodellamento del terreno e il taglio del bosco ai casi di effettiva necessità ai fini della sicurezza;
 - b) in caso di tagli del bosco, procedere alla sistemazione del terreno secondo l'andamento naturale e al rinverdimento dello stesso con specie autoctone;

c) essere prevista adeguata forma di ripristino del paesaggio originario al momento della cessazione dell'esercizio.

9. Per i tracciati esistenti e per i nuovi tracciati deve essere prevista la mimetizzazione degli elementi tecnici e tecnologici per lo scolo delle acque, la delimitazione delle piste e l'innnevamento artificiale, soprattutto nel periodo di assenza di innnevamento. A tal fine si applicano anche le specifiche misure dei piani di indirizzo forestale e le relative forme di compensazione.

10. Per i parcheggi deve essere curato il raccordo armonico con la morfologia naturale preesistente.

12.2 Impianti a fune

11. Le indicazioni relative agli impianti a fune, costituiti da sistemi di trascinamento a fune di una o più persone alla volta, contenute nelle tavole grafiche del Piano, hanno un valore d'indirizzo e possono essere precisate, integrate e/o modificate dal progetto esecutivo dell'opera alle condizioni riportate nella conferenza finale di valutazione ambientale del P.G.T. del 21 ottobre 2014. Degli impianti a fune che interessano il territorio amministrativo comunale si segnala l'appartenenza al sistema del trasporto pubblico locale delle cabinovie denominate e così censite dal P.d.S. come Ponte di Legno, Tonale e Tonale Medio, nonché la funicolare del Tonale rappresentata come elemento progettuale nelle cartografie di Piano di riferimento.

12. Non costituiscono variante al P.d.S. le eventuali modifiche ad impianti approvati derivanti da approfondimenti condotti in sede progettuale, se approvati dal Consiglio comunale.

13. Gli impianti a fune esistenti sono collocati esclusivamente nell'ambito del parco dell'Adamello e sono eserciti da società partecipate dall'Amministrazione comunale e da altri soggetti pubblici e privati. Costituiscono un patrimonio impiantistico di rilevante importanza tecnica e significativo impatto economico, indispensabili particolarmente per l'attivazione delle attività sportive invernali lungo le piste da sci. Non è trascurabile comunque la loro utilizzazione anche nelle altre stagioni dell'anno per il trasporto delle persone ad alta quota.

14. Si tratta di impianti con tecnologia non sofisticata, ma che necessitano di costanti ed intense attività manutentive per garantirne la sicurezza di funzionamento, tenuto conto dell'elevatissimo e spesso intenso utilizzo. Per tale ragione gli impianti a fune prevedono una specifica fascia di rispetto a tutela del loro funzionamento e delle attività che si possono insediare al loro contorno.

15. Il territorio comunale è interessato da un importante progetto di ampliamento e modifica degli impianti a fune, che segue evidentemente da vicino quello di ampliamento delle piste da sci, con l'obiettivo di integrare e connettere il comprensorio sciistico lombardo dell'Adamello con quello della confinante provincia autonoma di Trento. Si tratta di un imponente intervento che prevede ingenti investimenti di risorse economiche ed è, alla data d'adozione delle presenti Norme, ancora in fase di definizione e perfezionamento.

Le elaborazioni preliminari del progetto di ampliamento degli impianti a fune è stato assunto all'interno degli elaborati del P.d.S. come mera *indicazione progettuale* dei tracciati oggi disponibili unicamente al fine di verificare eventuali situazioni di interferenza con le previsioni di trasformazione proposte dal Piano ed in modo da garantire la coerenza, anche sul lungo periodo, con tali previsioni. Le previsioni progettuali non risultano pertanto conformative del territorio comunale e delle proprietà private interessate. Il P.d.S. procederà a recepire e rendere attuabile la realizzazione dei tracciati definitivi degli impianti a fu-

ne solamente a seguito di una specifica valutazione ambientale ed una puntuale valutazione di incidenza.

16. In ogni caso, tutto quanto attinente alla programmazione ed alla progettazione delle opere di cui al presente punto deve, in ogni caso, tener conto delle disposizioni normative generali e puntuali del P.G.T., comprese quelle derivanti dalle analisi di approfondimento di specifiche componenti, nonché quelle di legge e/o sovraordinate.

17. La concessione all'esercizio degli impianti a fune ricadenti interamente nel territorio di Ponte di Legno è rilasciata dall'Amministrazione comunale. Le modalità di rilascio delle condizioni di esercizio degli impianti a fune sono determinate da apposito regolamento comunale, che dovrà prevedere gli obblighi a carico del concessionario, nonché specifiche condizioni per assicurare il rilascio di un biglietto unico ("skipass") su tutto il territorio comunale.

12.3 Demanio sciabile

18. Le indicazioni relative al demanio sciabile, contenute nelle tavole grafiche del Piano, individuano le porzioni di territorio comunale che sono o possono essere interessate da piste, impianti a fune e relative dotazioni di servizio per l'esercizio dello sci alpino e da loro possibili potenziamenti, ai sensi dell'articolo 88 delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia e comunque in accordo con l'ente Parco dell'Adamello e la Comunità Montana di valle Camonica.

19. Il demanio sciabile delimita gli ambiti del territorio comunale in cui è possibile precisare, integrare o modificare i tracciati delle piste da sci o la localizzazione degli impianti a fune senza comportare variante alle disposizioni del P.d.S. o del Piano delle Regole, rispetto a tracciati e/o impianti già adeguatamente valutati dal punto di vista ambientale e dunque introdotti nella strumentazione urbanistica non come mera ipotesi progettuale, bensì quali tracciati conformativi della proprietà privata. Resta salva la necessità di verifica dell'obbligo di redazione di preventiva valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione all'apprestamento di una pista e la delimitazione dell'area sciabile costituiscono, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2003, n. 363, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, rappresentando pertanto il presupposto per la costituzione di una eventuale servitù coattiva.

20. Il potenziamento ovvero l'individuazione di nuovo demanio sciabile costituisce variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia ed al P.d.S. e al Piano delle Regole.

21. Il P.d.S. valuta gli impianti e le piste esistenti nonché la necessità di interventi di recupero e/o mitigazione di situazioni di degrado che possono riguardare anche il contesto, le medesime strutture e le relazioni tra di esse.

22. L'eventuale implementazione delle dotazioni presenti all'interno del demanio sciabile dovrà essere effettuata a seguito di specifica relazione socio-economica e paesistico-ambientale che ne verifichi la necessità, la fattibilità tecnica ed economica, valuti il rischio idrogeologico e valanghivo e l'adeguato inserimento paesistico.

23. Le dotazioni aggiuntive all'esistente inserite all'interno del demanio sciabile devono evitare, ove possibile, la collocazione sui rilievi sommitali e di versante e le strutture di servizio e ristoro devono preferibilmente essere accorpate a fabbricati esistenti oggetto di recupero.

art. 13

Quantità e qualità dei servizi

1. Per ogni tipologia di servizio il Piano ha identificato: le quantità disponibili e/o previste e gli indicatori utili a determinare la qualità del servizio erogato e conseguentemente gli interventi necessari per garantire la qualità ottimale, prevista dall'Ente comunale, e l'omogeneità nella prestazione dell'offerta su tutto il territorio, nel rispetto degli indirizzi espressi nel Documento di Piano.

13.1 Quantità

2. Dal processo analitico conoscitivo compiuto nel Piano si è desunta la quantità ottimale dei servizi da erogare alla comunità locale, escludendo dal computo i servizi a prevalente fruizione sovracomunale.

Detta quantità ottimale si ritiene congrua nella misura di 26,50 m²/abitante, indipendentemente dal valore specifico pro-capite computato con il dimensionamento del P.d.S. in rapporto a quello di Piano.

3. Considerate le caratteristiche dei nuclei familiari presenti sul territorio, desunte dall'analisi demografica compiuta, e le relative tendenze e considerate le caratteristiche prevalenti delle unità immobiliari ad uso residenziale presenti sul territorio comunale, desumibili dall'analisi dell'uso del suolo compiuta, si è stimata in m² 50,00 la superficie lorda di pavimento mediamente a disposizione di ogni abitante insediato, corrispondente a m³ 150,00, quantità ritenuta coerente con le precedenti valutazioni stimate dalla Regione Lombardia (L.r. n. 1/2001).

4. Dal processo analitico conoscitivo compiuto si è altresì rilevato che parte dei servizi di tipologia "*P - servizi per il trasporto: parcheggi*" e "*V - servizi ricreativi: aree verdi; aree per giochi all'aperto*" hanno caratteristiche di esclusiva relazione funzionale con gli edifici e pertanto sono qualificabili come servizi di urbanizzazione primaria. In conseguenza di tale analisi si è ritenuto di determinare in almeno m² 6,00 ogni m² 150,00 di superficie lorda di pavimento realizzata i parcheggi a servizio primario degli edifici e in ragione di almeno m² 2,50 ogni m² 150,00 di superficie lorda di pavimento realizzata gli spazi di verde, a servizio diretto degli edifici.

5. Nel Piano delle Regole sono indicate le modalità affinché, negli interventi edificatori d'iniziativa privata, sia sempre assicurata la disponibilità di servizi pubblici nelle quantità minime sopra indicate, nei diversi ambiti territoriali che compongono il mosaico urbanistico comunale, e tenuto conto anche delle diverse destinazioni d'uso degli immobili.

13.2 Qualità

6. Dal processo analitico-conoscitivo compiuto nel Piano si è desunta la qualità ottimale, prevista dall'Ente comunale, dei servizi da erogare alla comunità locale, mediante indicatori generali e/o specifici per ogni tipologia di servizio. La qualità ottimale prevista per ogni tipologia di servizio è desumibile dalla relazione e dalle relative schede analitiche allegata al P.d.S..

7. La realizzazione di nuove attrezzature per la prestazione di servizi d'interesse generale, da parte dell'Ente pubblico o di soggetti privati, e l'adeguamento e/o l'ampliamento di quelli esistenti, deve sempre avvenire nel rispetto della qualità ottimale di ciascuno, determinata nel P.d.S., allo scopo di assicurare l'omogeneità della qualità dell'offerta su tutto il territorio comunale, perseguita dagli indirizzi contenuti nel Documento di Piano; ciò in particolare per i servizi realizzati nell'ambito dei piani e dei programmi attuativi.

art. 14

Servizi erogati da soggetti privati

1. Il rilascio di titoli abilitativi per interventi urbanistici ed interventi edilizi diretti, di realizzazione di nuove attrezzature per la prestazione di servizi d'interesse generale da parte di soggetti privati o l'adeguamento e/o l'ampliamento di quelli esistenti, affinché gli stessi possano essere assimilati alle strutture ad uso pubblico, identificate nel presente Piano, e assicurare sul territorio comunale un'efficace e qualitativamente omogenea offerta di servizi pubblici, è subordinato alla stipula di un preventivo atto convenzionale o atto di asservimento o regolamento d'uso con l'Ente comunale.

2. Le condizioni generali minime cui l'Ente comunale deve attenersi nella concertazione con i soggetti privati dei succitati atti o regolamenti, condizioni necessarie ad assicurare il reale e funzionale svolgimento delle attività collettive cui i servizi sono previsti e destinati, sono definite come segue:

a) la destinazione d'uso attribuita all'area e/o al fabbricato in cui è svolto il servizio dev'essere conforme alle destinazioni d'uso ed alle previsioni contenute nel presente P.d.S..

b) le modalità di gestione dei servizi erogati devono essere tali da garantire la sicura e costante fruibilità pubblica degli stessi;

c) dev'essere garantita la piena idoneità funzionale e tecnica dei fabbricati e degli impianti alla destinazione d'uso cui gli stessi sono assegnati;

d) devono essere fornite idonee garanzie all'Ente comunale riguardo al permanere, negli impianti e negli edifici realizzati, della funzione pubblica prevista dalla normativa urbanistica vigente - garanzie sia di tipo temporale sia qualitativo;

e) per il più qualificato funzionamento dei servizi previsti dal Piano, costituiscono elemento preferenziale le forme di compartecipazione tra l'iniziativa privata e l'Ente pubblico.

3. L'atto (o il regolamento) dovrà contenere in particolare:

- i requisiti di idoneità del soggetto privato alla realizzazione ed alla gestione del servizio e della struttura;
- i tempi previsti per la realizzazione dell'opera e/o l'attivazione del servizio;
- le garanzie per assicurare la costante accessibilità al servizio ai diversi ceti sociali che compongono la comunità locale;
- la responsabilità nella gestione del servizio e per la manutenzione delle attrezzature;
- congrue garanzie finanziarie;
- la durata dell'atto e le condizioni di rinnovo.

4. La realizzazione degli interventi edilizi e di ogni altra modificazione del suolo può avvenire esclusivamente mediante il rilascio dei titoli abilitativi previsti in materia dalle vigenti disposizioni di legge, sempre nel rispetto delle prescrizioni generali e particolari relative alle diverse tipologie di servizi pubblici o ad uso pubblico.

TITOLO III - Uso del territorio

art. 15

Tutela geologica, idrogeologica e sismica del territorio

1. Il rilascio di titoli abilitativi per interventi urbanistici e interventi edilizi diretti, d'iniziativa pubblica o privata, è subordinato al rispetto delle prescrizioni contenute negli elaborati grafici e negli allegati testuali e normativi di cui all'analisi sulla componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale, costituenti parte integrante e sostanziale del P.G.T., ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e successive modifiche e integrazioni. Tutte le disposizioni normative contenute negli allegati componenti la suddetta analisi, nonché i contenuti operativi prescrittivi desumibili dagli elaborati grafici della stessa, ed in particolare dalle carte di fattibilità geologica per le azioni di piano e dalle carte delimitazione delle aree di dissesto (PAI), sono assunte come parte integrante del P.G.T..
2. Gli edifici esistenti nelle classi di fattibilità 4, 3b, 3d, 3e, 3g dello studio geologico ed idrogeologico del territorio potranno essere oggetto di trasferimento edificatorio ai sensi del comma 7 bis dell'art. 27 della l.r. 12/2005 in aree prossime al lotto all'esterno delle aree di rischio, nel rispetto delle volumetrie reali preesistenti e degli strumenti pianificatori sovra ordinati. Detti interventi sono assoggettati a titolo abilitativo convenzionato che preveda la realizzazione di opere compensative a favore della collettività.

15.1 Vincolo idrogeologico

3. Tutti gli interventi di mutamento di destinazione o di trasformazione nell'uso del suolo in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, apposto ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, devono acquisire l'autorizzazione di cui all'art. 7 dello stesso decreto in attuazione dell'art. 44 della L.r. 5 dicembre 2008, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 16

Tutela dei corpi idrici superficiali

1. Sui corsi d'acqua pubblici e loro pertinenze, di cui all'art. 1 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono vietate le attività indicate dall'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523.
2. Per tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale ed esattamente individuati negli elaborati tecnici della documentazione in analisi del reticolo idrico minore allegata al P.G.T. per farne parte integrante e sostanziale devono essere rispettate le disposizioni in materia di tutela dei corpi idrici e delle relative fasce di rispetto contenute nei documenti succitati.
3. Le aree comprese entro tali fasce conservano l'eventuale edificabilità prevista per i diversi ambiti territoriali, ma l'edificazione dovrà essere localizzata fuori dalla fascia di rispetto.
4. Gli edifici esistenti nella fascia di rispetto potranno essere oggetto di trasferimento edificatorio ai sensi del comma 7 bis dell'art. 27 della l.r. 12/2005 in aree prossime al lotto all'esterno della fascia, nel rispetto delle volumetrie reali preesistenti e degli strumenti pianificatori sovra ordinati. Detti interventi sono assoggettati a titolo abilitativo convenzionato che preveda la realizzazione di opere compensative a favore della collettività.
5. Tutti gli interventi in prossimità dei corpi idrici superficiali e, in genere, tutti gli interventi di riqualificazione, manutenzione e prevenzione del dissesto idrogeologico, dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità indicate

nelle deliberazioni della Giunta regionale 1 luglio 1997, n. 6/29567, e 29 febbraio 2000, n. 6/48740 (*Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica*).

art. 17

Tutela del paesaggio

1. Il Piano del Paesaggio, contenuto nel presente P.G.T., ha identificato i beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela in attuazione del Decreto lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.
2. I boschi sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del comma g) dell'art. 142 del Decreto lgs. n. 42/2004 sono stati identificati in parte recependo il vigente "*Piano di Settore con valenza di Piano d'Indirizzo Forestale per le foreste dei comuni di Incudine, Vezza d'Oglio, Vione, Temù, Ponte di Legno, comprese nel Parco dell'Adamello*" (piano approvato dalla Giunta esecutiva della Comunità montana di Valle Camonica, con propria deliberazione 20 aprile 2010, n. 70). In assenza di analogo atto identificativo di tali beni, relativo alle restanti parti del territorio, i boschi individuati sulle aree esterne a quelle normate dal documento sopra citato sul medesimo elaborato grafico, hanno carattere indicativo; pertanto in occasione di ogni intervento dovranno essere puntualmente verificate le condizioni di sussistenza del relativo vincolo di tutela.
3. Il Piano del Paesaggio ha identificato inoltre gli elementi naturali e antropici puntuali, lineari e areali, il sistema dell'agricoltura e dell'antropizzazione colturale, le permanenze storico-culturale, destinati alla conservazione e alla valorizzazione delle valenze paesistiche del territorio; in particolare ha indicato gli indirizzi finalizzati al recupero delle caratteristiche ambientali originarie e, attraverso specifiche disposizioni normative, ha disciplinato gli interventi finalizzati alla conservazione dei caratteri identitari dei paesaggi locali e al miglioramento della qualità paesistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio.
4. Gli indirizzi metodologici e le disposizioni normative contenute negli elaborati grafici, negli elaborati illustrativi degli indirizzi e delle disposizioni normative del Piano del Paesaggio sono assunti come parte integrante del P.G.T..
5. Gli interventi edilizi per la realizzazione di infrastrutture e servizi, di iniziativa pubblica o privata, che comportino la modificazione dell'esteriore aspetto dei luoghi sono subordinati al rispetto delle prescrizioni contenute in tali documenti.

art. 18

Tutela delle aree ad elevata naturalità e della biodiversità

18.1 Valutazione d'Incidenza (V.I.C.)

1. La "*Valutazione di Incidenza del P.G.T.*", studio redatto contestualmente al presente P.d.S., ha valutato favorevolmente i potenziali effetti indotti dallo strumento urbanistico generale sui siti della Rete Natura 2000, presenti all'interno e in prossimità del territorio comunale.
2. Le indicazioni delle misure mitigative e compensative individuate, oltre che le attività di monitoraggio prescritte da detto studio, desumibili dai suoi elaborati, sono assunte come parte integrante del P.G.T..
3. Premesso che la presenza umana e l'attività pastorizia ad essa correlata garantiscono il mantenimento di ambienti che, in loro assenza, potrebbero essere sostituiti da ambienti complessivamente di minore valenza ecologica; eventuali interventi sulla viabilità e le reti tecnologiche e in corrispondenza di edifici e manufatti esistenti, all'interno o in stretta prossimità con i siti di Rete Natura 2000, potrebbero, in talune condizioni, interessare direttamente habitat

e specie d'interesse comunitario o comunque generare effetti non trascurabili sui siti medesimi; pertanto, ai sensi dell'Allegato C, Sezione II, art. 6 della delibera G.R. 8 agosto 2003, n. VII/14106, i proponenti interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti Rete Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, dovranno predisporre uno studio per individuare i principali effetti, diretti e indiretti, che l'intervento può avere sui siti medesimi, accertando che non si pregiudichi la loro integrità, relativamente agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti. Qualsiasi progetto d'intervento in tali porzioni del territorio comunale dovrà dunque essere sottoposto a preventiva valutazione d'incidenza, approfondendo le considerazioni sviluppate nello studio sopra citato, in relazione alle specificità dei singoli progetti proposti. Per interventi posti all'interno o nelle vicinanze della ZPS IT2040044 "Parco Nazionale dello Stelvio" si dovrà fare riferimento al "Documento integrativo al Piano del Parco Nazionale dello Stelvio concernente la valutazione dello stato di conservazione e la definizione delle misure di conservazione per habitat e specie dei Siti Natura 2000".

4. Gli interventi edilizi minori di cui al comma 6 art. 6 allegato C) della DGR 7/14106 del 8.08.2003 sono esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza alle condizioni di cui alla citata norma regionale.

18.2 Rete ecologica comunale

5. Gli interventi edilizi per la realizzazione di infrastrutture e servizi, d'iniziativa pubblica o privata, sono subordinati al rispetto degli indirizzi contenuti nelle elaborazioni tecniche e relazionali afferenti alla Rete Ecologica Comunale redatta contestualmente al presente strumento urbanistico comunale e le cui disposizioni d'indirizzo per il potenziamento della rete stessa desumibili dagli elaborati grafico-operativi e normativi, peraltro recepiti nelle disposizioni attuative del Documento di Piano, del P.d.S. e del Piano delle Regole, sono assunte come parte integrante del P.G.T.. Oltre agli interventi di rinaturazione compensativa, si dovranno prevedere anche interventi di deframmentazione della REC per tutte le aree interessate da trasformazioni collocate nei corridoi primari ad alta antropizzazione della Rete Ecologica Regionale.

18.3 Ambiti di elevata naturalità

6. Relativamente ad eventuali interventi ricadenti entro gli Ambiti di elevata naturalità richiamati dall'art. 72 delle NTA del PTCP ed interessanti il territorio comunale esterno ai Parchi al di sopra della quota di 1.400 m s.l.m., ai sensi della DGR 10 dicembre 1985, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 17 della normativa del PPR del PTR della Lombardia.

art. 19

Tutela dei ritrovamenti archeologici e delle vestigia della I guerra mondiale

1. Le aree contraddistinte con apposita, specifica simbologia nelle elaborazioni di Piano deputate alla vincolistica paesaggistica e storica sono potenzialmente interessate da possibili ritrovamenti archeologici e, pertanto, ogni intervento sul suolo che comporti arature, scavi o sbancamenti, per una profondità superiore a m 0,40, finalizzati alla coltura agricola, alla realizzazione di opere infrastrutturali, all'edificazione o a ogni altro uso e/o finalità, deve essere preventivamente segnalato al Ministero dei Beni culturali, attraverso la

competente Soprintendenza archeologica, alle cui prescrizioni ogni opera dovrà poi sottostare.

2. Gli edifici, i manufatti, i reperti, gli elementi commemorativi ed i monumenti, i reperti mobili ed i cimeli, i documenti, le fotografie ed i residuati bellici appartenenti alle vestigia della Prima guerra mondiale sono tutelati dalla legge 7 marzo 2001, n. 78 che con il comma 5 dell'articolo 1 ne vieta gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche.

3. Il territorio comunale è interessato da potenziali ritrovamenti archeologici militari; nel caso di loro rinvenimento si dovranno applicare le disposizioni sopra citate senza eccezione alcuna fatte salve eventuali più restrittive indicazioni inserite all'interno delle norme di piano o all'interno delle schede dei singoli Ambiti di Trasformazione. In caso di rinvenimento, le trasformazioni in corso dovranno essere immediatamente sospese e si dovrà procedere all'applicazione dei disposti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

4. A seguito del contributo dell'associazione Museo della Guerra Bianca in Adamello è stato possibile elencare i principali elementi storico militari, presumibilmente presenti sul territorio comunale, unitamente ad una sommaria indicazione relativa alla loro ubicazione che si allega alle presenti norme sotto la lettera A. Tale allegato ha carattere indicativo e potrà essere modificato, integrato e dettagliato in qualunque momento. L'inclusione o l'omissione di vestigia da detto elenco non determina modifiche ai profili di tutela discendenti dalla legge 78/2001.

art. 20

Zonizzazione acustica del territorio

1. In materia di protezione acustica il Piano assume le vigenti disposizioni, impartite dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*", e successive modifiche e integrazioni, e dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successivi decreti attuativi.

2. In ordine a ciò, gli interventi edilizi per la realizzazione di infrastrutture e servizi, d'iniziativa pubblica o privata, sono subordinati al rispetto delle prescrizioni contenute negli elaborati costituenti il vigente Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

3. Pertanto, tutte le disposizioni contenute negli elaborati grafici e testuali di merito sono assunte come parte integrante del P.G.T..

art. 21

Fasce e zone di rispetto

1. Negli elaborati grafici di Piano (in particolare quelli afferenti al tema della vincolistica amministrativa) sono indicate, con apposito segno grafico, le seguenti fasce e zone di rispetto.

21.1 Fascia di rispetto stradale

2. Nelle aree comprese entro le predette fasce, meglio definite all'art. 3 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "*Codice della strada*" e successive modifiche e integrazioni, vale la disciplina di cui agli artt. 16 e 18 del citato D.lgs. e del relativo regolamento d'attuazione sono comunque consentite le realizzazioni di opere di urbanizzazione primaria.

3. Le aree comprese entro tali fasce conservano l'eventuale edificabilità prevista nelle tavole grafiche di progetto, ma l'edificazione dovrà essere localizzata all'esterno della fascia.

4. Gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto potranno essere oggetto dei soli interventi edilizi previsti ai commi: a) "manutenzione ordinaria", b) "manutenzione straordinaria", c) "restauro e risanamento conservativo" e d) "ristrutturazione edilizia" di cui all'art. 27 della L.r. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, oltre all'eventuale cambio di destinazione d'uso.

21.2 Zona di rispetto cimiteriale

5. Nelle aree comprese entro la zona di rispetto cimiteriale sono consentite unicamente le opere previste dall'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, "*Testo unico delle leggi sanitarie*" e successive modifiche e integrazioni e dal regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le aree comprese entro dette zone conservano l'eventuale edificabilità prevista, ma l'edificazione dovrà essere localizzata all'esterno della zona.

7. I fabbricati esistenti all'interno della zona di rispetto cimiteriale potranno essere oggetto dei soli interventi edilizi previsti ai commi: a) "manutenzione ordinaria", b) "manutenzione straordinaria", c) "restauro e risanamento conservativo" e d) "ristrutturazione edilizia" di cui all'art. 27 della L.r. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, oltre agli eventuali ampliamenti, nella percentuale massima del 10% (ai sensi del settimo comma dell'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), e cambi di destinazione d'uso, se compatibili con le previsioni del vigente P.d.S..

8. La costruzione di cappelle gentilizie per sepolture private, all'esterno dell'area cimiteriale, è vietata in tutto il territorio comunale.

21.3 Zone di tutela e di rispetto delle risorse idriche

9. Nelle aree comprese entro le predette zone (zona di tutela assoluta: raggio m 10,00; zona di rispetto dal punto di captazione), riferite ai pozzi ed alle sorgenti di alimentazione dell'acquedotto comunale, devono essere rispettate le prescrizioni previste dall'art. 94 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e dalla delib. Giunta reg. 10 aprile 2003, n. 7/12693, e successive modifiche, integrazioni e disposizioni applicative.

10. In particolare sono vietati:

- a** la dispersione o immissione in corpi idrici superficiali non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati;
- b** la dispersione nel sottosuolo, mediante fognature e pozzi perdenti, di reflui e liquami, anche se depurati, e di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- c** l'accumulo di concimi organici;
- d** lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- e** l'apertura di cave e pozzi;
- f** le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- g** lo stoccaggio di rifiuti, reflui, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive e, comunque, di materiali in genere;
- h** la raccolta, la demolizione e/o la rottamazione di autoveicoli;
- i** gli impianti di trattamento rifiuti.

21.4 Fasce di rispetto per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici (elettrorodotti, impianti telefonici e radiotelevisivi)

11. Nelle aree comprese entro le predette fasce, solo per gli elettrorodotti come

“*distanze di prima approssimazione*” (D.p.a.), in ottemperanza alle disposizioni del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche, integrazioni e disposizioni applicative, non è ammessa la nuova edificazione o l’ampliamento di fabbricati adibiti ad abitazione o ad ogni altra attività che comporti la presenza prolungata di persone (superiore a quattro ore); pertanto anche il cambio di destinazione d’uso, con finalità abitative, di fabbricati esistenti.

12. Il predetto decreto fissa in particolare, in corrispondenza di aree gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi in genere adibiti a permanenze di persone non inferiori a quattro ore, l’obiettivo di qualità di 3 microtesla per il valore dell’induzione magnetica.

13. L’esatta definizione delle fasce di rispetto per detti luoghi o edifici dovrà pertanto essere puntualmente determinata dai proprietari/gestori degli impianti per mezzo di specifica richiesta nel rispetto dei D.M 28 maggio 2008 “*Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti*” e successive modifiche e integrazioni.

21.5 Distanze dagli allevamenti

14. In ottemperanza alla Deliberazione 17 novembre 2003, n. 797, dell’A.S.L. di Brescia di modificazione del Titolo III°, Capo X° del Regolamento Locale d’Igiene, e sue successive modifiche e integrazioni; vista la successiva Deliberazione Giunta reg. 19 novembre 2007, n. 5868; tenuto conto delle previsioni urbanistiche contenute nello strumento urbanistico vigente alla data delle deliberazioni suddette e delle diverse tipologie e classi di dimensione delle attività zootecniche individuate (*allevamenti a carattere familiare/allevamenti di piccole dimensioni, ecc...*), devono essere rispettate le prescritte distanze minime tra gli allevamenti di animali e gli insediamenti a destinazione d’uso residenziale, commerciale e terziaria in genere (case isolate abitate da terzi e zone edificate ed edificabili); non è ammessa pertanto la nuova edificazione o l’ampliamento di fabbricati adibiti ad abitazione o a ogni altra attività che comporti la presenza prolungata di persone.

15. La localizzazione, natura e consistenza degli allevamenti di animali eventualmente contenute nelle elaborazioni di merito allegate al Piano, e conseguentemente le relative distanze da rispettare, hanno carattere indicativo. L’attuazione degli interventi edilizi è subordinata pertanto alla preventiva verifica della persistenza, tipologia e consistenza di detti allevamenti e all’esatta determinazione delle relative distanze dall’ubicazione dei “ricoveri zootecnici”, nel rispetto del sopra citato Regolamento locale d’igiene.

21.6 Aree percorse dal fuoco

16. Nelle aree boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nell’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 “*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*” e successive modifiche e integrazioni.

17. L’individuazione di tali aree potrà essere integrata in conseguenza di provvedimenti comunali di presa d’atto di successivi ulteriori soprassuoli percorsi dal fuoco.

21.7 Fasce di rispetto per gli impianti di trasporto a fune

18. Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e successive modifiche, integrazioni e disposizioni attuative e la legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 e successive modifiche, integrazioni e disposizioni attuative, nelle aree comprese entro le

fasce di rispetto degli impianti di trasporto a fune, misurate dai sostegni della linea, per una larghezza pari a m 10,00 su ogni lato, non é consentita alcuna edificazione né fuori, né entro terra; é consentita la sola realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.

19. Le aree comprese entro tali fasce conservano l'eventuale edificabilità prevista nelle tavole operative di riferimento del P.d.S., ma l'edificazione dovrà essere localizzata al loro esterno.

20. Gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto potranno essere oggetto dei soli interventi edilizi previsti ai commi: a) "manutenzione ordinaria", b) "manutenzione straordinaria", c) "restauro e risanamento conservativo" e d) "ristrutturazione edilizia" di cui all'art. 27 della L.r. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, oltre all'eventuale cambio delle destinazione d'uso in essere.

art. 22

Norme generali per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor

1. Su tutto il territorio comunale, nel caso di interventi edilizi su fabbricati destinati o da destinare alla permanenza fissa di persone - anche non continuativa - devono essere previste misure mitigative e tecniche costruttive volte a prevenire fenomeni di esposizione al gas radon in ambienti al chiuso (ed in particolare: abitazioni, attività alberghiere e turistico-ricettive, attività commerciali-direzionali e terziarie, attività produttive, compresi i depositi, strutture per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, locali adibiti ad ambiente lavorativo in genere).

2. A tal fine, si richiamano per intero i contenuti di cui alle "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor" approvate dalla Regione Lombardia con Decreto n. 12678 del 21/12/2011, l'osservanza ai cui contenuti è da intendersi prescrittiva ed integrante delle presenti Norme.

3. Nell'ambito delle attività e delle funzioni di cui al precedente comma 1 del presente articolo, nel caso di interventi edilizi di ristrutturazione, ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione, i criteri di progettazione, i sistemi, i materiali e le tecniche costruttive dovranno essere conformi alle direttive ed ai requisiti prestazionali di cui alle succitate Linee guida regionali. In particolare, per la riduzione degli effetti di emissione di gas radon in ambienti interni, dovranno essere adottati criteri di progettazione e tecniche costruttive finalizzati ad intercettare eventuali flussi di gas radon provenienti dal suolo e dal sottosuolo; saranno quindi da prevedersi sistemi di attacco a terra in grado di garantire l'isolamento dal terreno delle strutture orizzontali e verticali dei locali confinanti col suolo. Al medesimo fine dovrà essere garantito l'isolamento idrico e dall'umidità, con caratteristiche di perfetta tenuta. I locali interrati comunque adibiti alla permanenza di persone dovranno essere dotati di estrattori forzati d'aria in modo da garantirne un adeguato ricambio così da evitare il raggiungimento di concentrazioni significative di gas radon. Per i locali seminterrati e sotterranei, con destinazione d'uso per la quale sia prevista in via non prevalente la permanenza di persone (compresi scantinati, garage et similia) direttamente comunicanti con locali adibiti ad uso abitativo, dovranno essere in ogni caso posti in opera - per le superfici entro terra sotto il piano di campagna, lateralmente e inferiormente - analoghi sistemi di isolamento all'uopo previsti dalle Linee guida di cui al precedente comma 2.

4. In ogni caso, la conformità dei criteri di progettazione, dei sistemi, dei materiali e delle tecniche costruttive da impiegarsi ai sensi delle Linee guida di cui al precedente comma 2 dovrà essere certificata dal Progettista e dal Diret-

tore dei Lavori, in fase di progetto ed in fase di richiesta di agibilità.

5. L'adeguamento ai requisiti stabiliti dalle Linee guida di cui al precedente comma 2 dovrà avvenire sugli interi edifici oggetto d'intervento; ciò anche nel caso di ampliamenti, laddove le opere di mitigazione – se necessarie – sul corpo edilizio esistente dovranno essere programmate contestualmente agli interventi edilizi di ampliamento.

6. Nei limiti dell'efficacia funzionale degli accorgimenti tecnico-progettuali, è facoltà del Comune stabilire l'impiego di materiali e soluzioni maggiormente consone al contesto d'inserimento dell'intervento, in particolare negli ambiti territoriali di valore ambientale, paesistico-percettivo e/o storico-culturale riconosciuto dal Piano.

TITOLO IV - Indici e parametri edilizi

art. 23

Indici e parametri

1. Le disposizioni di questo articolo sono mutate dalle analoghe disposizioni dell'art. 16 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

23.1 Altezza dei fabbricati (*H*)

2. Si richiamano integralmente i contenuti di cui all'art. 16.1 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

23.2 Superficie coperta (*S.c.*)

3. Si richiamano integralmente i contenuti di cui all'art. 16.2 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

23.3 Superficie lorda di pavimento (*S.l.p.*)

4. Si richiamano integralmente i contenuti di cui all'art. 16.3 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

23.4 Volume (*V*)

5. Si richiamano integralmente i contenuti di cui all'art. 16.4 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

23.5 Distanza dai confini (*Dc*)

6. Si richiamano integralmente i contenuti di cui all'art. 16.5 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

23.6 Distanza dalle strade (*Ds*)

7. Si richiamano integralmente i contenuti di cui all'art. 16.6 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

23.7 Distanza dagli edifici (*De*)

8. Si richiamano integralmente i contenuti di cui all'art. 16.7 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

23.8 Piani degli edifici

9. Si richiamano integralmente i contenuti di cui all'art. 16.8 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

23.9 Costruzioni accessorie

10. Si richiamano integralmente i contenuti di cui all'art. 16.9 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

23.10 Superficie minima degli alloggi

11. Si richiamano integralmente i contenuti di cui all'art. 16.10 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

art. 24

Lotto edificabile

1. Le disposizioni di questo articolo sono mutate dalle analoghe disposizioni dell'art. 17 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

24.1 - Densità fondiaria

2. Si richiamano integralmente i contenuti di cui all'art. 17.1 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

24.2 – Rapporto di copertura

3. Si richiamano integralmente i contenuti di cui all'art. 17.2 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

TITOLO V - Interventi edilizi

art. 25

Destinazione d'uso

1. Per destinazione d'uso di un immobile si intende quanto disciplinato dall'art. 51, primo comma, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
2. La destinazione d'uso di un immobile adibito a servizio pubblico o di uso pubblico è determinata nel P.d.S.; nel caso di sua mancata e/o errata determinazione, la stessa è desunta dalla destinazione d'uso in atto al momento dell'adozione del P.d.S.; qualora detta determinazione non risultasse accertabile, dalla classificazione catastale attribuita al momento o del primo accatastamento o da altri documenti probatori.
3. Nel caso di destinazioni d'uso non specificatamente elencate nel P.d.S., i nuovi servizi potranno essere assimilati per analogia a quelli individuati e sotto elencati, alla condizione però che producano medesimi effetti ambientali sul territorio, sulla circolazione stradale e il fabbisogno di altri servizi pubblici, in particolare di parcheggi.
4. Il P.d.S., per ciascuna tipologia di attrezzature per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, declina le destinazioni e le funzioni ammissibili secondo le specifiche tipologie previste del comma 1 dell'art. 51 della l.r. 12/2005 e ss. mm. e ii. sotto elencate e definite a seguire:
 - a - destinazione principale;
 - b - destinazione complementare o accessoria;
5. Per destinazione principale s'intende la funzione caratterizzante e qualificante gli immobili in relazione allo stato di fatto dei luoghi, ovvero alle previsioni progettuali del presente P.d.S..
6. La destinazione principale appartiene all'elenco delle categorie e sottocategorie di servizi pubblici o di uso pubblico esistenti e previste di cui al presente articolo.
7. Per destinazione complementare o accessoria s'intende la funzione - ovvero l'insieme di più funzioni - compatibile con quella principale e che ne implementa, integra o accresce la fruibilità e la funzionalità, caratterizzando ulteriormente ciascun ambito.
8. Tra le funzioni complementari o accessorie ai servizi pubblici o di uso pubblico esistenti e/o di progetto, si annoverano le seguenti funzioni:
 - alloggio di custodia (detto alloggio potrà disporre di una superficie lorda di pavimento massima di m² 150,00);
 - servizi amministrativi/direzionali;
 - servizi di ristorazione e ristoro;
 - servizi commerciali (esclusivamente attività complementari o accessorie di supporto al servizio e nei limiti degli esercizi di vicinato);
 - servizi alberghieri (esclusivamente foresterie e/o convitti);
 - servizi ludico-ricreativi;
 - servizi sanitari e medico-ambulatoriali;
 - attività di ricerca e laboratori;
 - attività private di servizio;
 - depositi e magazzini;
 - ricoveri attrezzi;
 - parcheggi pertinenziali e di servizio;
 - aree attrezzate per giochi all'aperto;
 - aree verdi.

9. In ordine alle disposizioni normative regionali vigenti, in tutti gli ambiti regolamentati dalle presenti norme, tutte le funzioni prevalenti e/o complementari sono intercambiabili.

10. L'utilizzazione di queste zone potrà avvenire mediante interventi diretti dell'Ente comunale o di altri enti istituzionalmente preposti alla realizzazione dei servizi e delle attrezzature ivi previste.

11. L'implementazione di nuovi servizi, attrezzature e impianti di interesse pubblico, ovvero la modifica di quelli esistenti, potrà essere consentita anche ad altri soggetti a condizione che l'intervento sia compatibile con le esigenze pubbliche e conforme alla programmazione comunale.

12. Le modalità di realizzazione, gestione e eventuale cessione all'Ente comunale delle aree e/o delle opere eseguite saranno determinate a mezzo di un'apposita convenzione approvata dal Consiglio comunale.

13. I mutamenti di destinazione d'uso, anche in assenza di opere edilizie, sono sempre consentiti all'interno delle categorie e delle sotto-categorie di seguito elencate, che presentano caratteri di omogeneità tipologica e funzionale, delle strutture edilizie e delle infrastrutture disponibili:

SP1 - Istruzione:

I: servizi per l'istruzione;

SP2 - Attrezzature civiche:

AM: servizi amministrativi;

C: servizi per la cultura e il tempo libero;

SA: servizi sanitari;

SO: servizi sociali;

SM: servizi militari;

SP3 - Edilizia sociale:

ES: servizi di edilizia sociale;

SP4 - Servizi religiosi:

R: servizi religiosi;

SP5 - Servizi sportivi:

SP: servizi sportivi;

SP6 - Servizi ricreativi:

V: servizi ricreativi;

TU: servizi per il turismo e piste da sci;

SP7 - Servizi per il trasporto:

P: servizi per il trasporto;

SP8 - Servizi tecnologici:

IM: impianti tecnologici non compresi tra i servizi di urbanizzazione primaria;

ST: servizi tecnologici.

art. 26

Parcheggi

26.1 Parcheggi pertinenziali

1. Tutte le nuove costruzioni, pubbliche o di uso pubblico, devono essere dotate di spazi di parcheggio o autorimessa pertinenziali nelle quantità minime stabilite dall'art. 41 sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche e integrazioni, modificato dall'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 e nel rispetto degli artt. 66, 67, 68, 69 della legge reg. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, comunque di almeno un posto auto per ogni addetto alla gestione del servizio e di almeno un posto auto per l'alloggio di custodia, ove previsto.

2. La misurazione di dette superfici assomma gli stalli di sosta e le relative aree di accesso e manovra, con esclusione di eventuali rampe, per una quantità minima di m² 15,00 per ogni posto auto.

26.2 Parcheggi pubblici a disposizione dei servizi

3. Ogni servizio pubblico o di uso pubblico deve disporre di una superficie destinata a parcheggio, adeguata al numero e alla tipologia (bambini, anziani, disabili, ecc...) degli utenti che ne possono fruire.

4. La progettazione di nuovi servizi e/o l'adeguamento di quelli esistenti deve preliminarmente valutare l'afflusso massimo e minimo di utenti, nel tempo e nei diversi orari, e conseguentemente determinare, in ragione delle caratteristiche del servizio da localizzare o potenziare, la quantità di posti auto presumibilmente necessari.

5. I parcheggi necessari per i nuovi servizi previsti e/o l'adeguamento di quelli esistenti non potranno sottrarre, a funzioni o servizi già presenti nel contesto, nel tempo e nei diversi orari, un'adeguata disponibilità di posti auto.

6. I nuovi parcheggi a disposizione del servizio, eventualmente necessari, potranno essere localizzati anche in aree non direttamente contermini al servizio stesso; in questo caso però la progettazione dovrà determinare i percorsi pedonali più diretti, che dovranno essere adeguati per lunghezza, qualità e sicurezza, tenuto in particolare conto della tipologia degli utenti potenziali del servizio previsto.

art. 27 Recupero del patrimonio edilizio esistente d'interesse storico

1. Le disposizioni di questo articolo sono mutate dalle analoghe disposizioni dell'art. 23 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

art. 28 Contenimento dei consumi energetici

2. Le disposizioni di questo articolo sono mutate dalle analoghe disposizioni dell'art. 25 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

art. 29 Impermeabilizzazione del suolo e barriere antropiche

1. Le disposizioni di questo articolo sono mutate dalle analoghe disposizioni dell'art. 26 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

29.1 zone di tutela e di rispetto delle risorse idriche

2. Le disposizioni di questo articolo sono mutate dalle analoghe disposizioni dell'art. 26.1 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

29.2 barriere antropiche

3. Le disposizioni di questo articolo sono mutate dalle analoghe disposizioni dell'art. 26.2 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

art. 30 Tutela del verde e delle alberature

30.1 Interventi di manutenzione

1. Le aree pubbliche e di uso pubblico, anche se inutilizzate, devono essere sempre mantenute in modo da garantire la sicurezza e la tutela del territorio

da fenomeni di dissesto idrogeologico e dagli incendi, l'igiene pubblica e il decoro urbano; pertanto devono essere costantemente eseguite le attività necessarie alla corretta manutenzione del verde, in particolare l'eliminazione di alberi e/o rami secchi, danneggiati o pericolanti, specialmente se incombenti sul suolo pubblico o se in condizioni tali da ostruire o limitare il pubblico transito.

2. Gli interventi di manutenzione effettuati dall'Ente comunale o da soggetti privati, in particolare dalle società erogatrici di pubblici servizi, mediante scavi e/o opere di pavimentazione su superfici a verde pubblico e/o comunque a distanza inferiore a m 2,50 da filari o alberi d'alto fusto isolati, devono essere preventivamente concertati con l'Ufficio tecnico comunale, allo scopo di tutelare l'apparato radicale delle essenze vegetali presenti.

3. Nei giardini e nei parchi non devono essere depositati, in nessun caso, materiali da costruzione, carburanti e lubrificanti per un raggio di almeno m 5,00 dagli alberi.

4. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere adeguatamente protetti per evitare danni al fusto e all'apparato radicale.

Ricariche o abbassamenti del suolo, nella zona di proiezione della chioma sul terreno, sono permessi solo in casi eccezionali, con preliminare autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.

5. E' vietata l'infissione negli alberi di chiodi e appoggi per l'installazione sugli stessi di corpi illuminanti, di cavi elettrici, segnaletica, ecc.

30.2 Lotte fitosanitarie obbligatorie

6. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio del verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'articolo 500 del Codice penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato, preferibilmente tramite metodologie di lotta biologica e a basso impatto ambientale.

7. In particolare è obbligatoria la lotta a:

- processionaria del pino (*Thaumetocampa pytiocampa*): ai sensi del D.M. 17 aprile 1998;
- cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*): ai sensi del Decreto 17 aprile 1998 e Circolare regionale 15 aprile 1999 n. 27, "Modalità di applicazione del decreto di lotta obbligatoria al cancro colorato del platano e misure di salvaguardia del platano in Lombardia";
- colpo di fuoco batterico delle rosacee (*Erwinia amylovora*): ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 10 settembre 1999, n.356;
- virus della vaiolatura delle drupacee (*Sharka*): ai sensi D.M. 29 novembre 1996;
- Diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera*): ai sensi del D.M. 21 agosto 2001;
- flavescenza dorata della vite (lotta obbligatoria al vettore *Scaphoideus titanus*): ai sensi del D.M. 31 maggio 2000 e della delib. G.r. n. 7/904 del 3 agosto 2000, che fissa per la provincia di Brescia l'obbligo di un solo trattamento all'anno;
- anoplophora chinensis: ai sensi del Decreto regionale 11 febbraio 2005, n. 1898, "Nuove modalità di controllo ed eradicazione di *Anoplophora chinensis* in Regione Lombardia" e del Decreto regionale 12 luglio 2005, n. 11113.

30.3 Abbattimento di alberi

8. Gli interventi edilizi devono di norma evitare l'abbattimento degli alberi

d'alto fusto esistenti, che devono essere salvaguardati e mantenuti in buono stato di conservazione. Devono sempre essere attentamente conservati in particolare gli alberi, isolati o in gruppo, e le siepi definiti d'interesse paesaggistico sugli elaborati grafici del P.G.T. di merito.

9. L'Ente comunale può, per motivate ragioni e nel rispetto del vigente "*Regolamento d'uso delle aree verdi*", consentire l'abbattimento di alberi alla condizione che essi siano sostituiti con altre essenze simili o comunque compatibili con i luoghi; il nuovo impianto o la sostituzione di essenze vegetali deve essere attuato utilizzando principalmente specie autoctone ovvero specie ritenute idonee in esito a puntuali approfondimenti redatti ad hoc.

30.4 Progetti

10. In tutti gli interventi per la realizzazione di servizi deve essere presentato un progetto di sistemazione del verde e di piantumazione in cui vengano specificate le essenze utilizzate; tali essenze dovranno risultare compatibili con il luogo, risultare di specie tipiche o acclimatate da lungo tempo nel contesto locale e comunque essere scelte principalmente tra quelle di specie autoctona ovvero ritenute idonee in esito a puntuali approfondimenti redatti ad hoc.

PARTE II
DISPOSIZIONI ATTUATIVE

TITOLO I - Categorie dei servizi

art. 31

Suddivisione dei servizi in categorie

1. Allo scopo di poter impartire coerenti disposizioni funzionali ed esecutive per la realizzazione di servizi pubblici e privati di uso pubblico, il P.d.S. ha suddiviso le diverse tipologie di servizi esistenti e previste nel territorio comunale, in categorie e sotto-categorie coerenti e omogenee per destinazione d'uso, caratteristiche e organizzazione funzionale.

2. Il P.d.S. definisce inoltre, per dette categorie e sotto-categorie, gli indici, i parametri edilizi, le destinazioni d'uso consentite, le modalità insediative e ogni altra disposizione tecnica e necessaria per regolarne le eventuali trasformazioni, urbanisticamente ammissibili, e assicurare la tutela dei luoghi da criticità ambientali e la salvaguardia dei valori paesaggistici rilevati.

3. Le categorie, le sotto-categorie e le relative tipologie, di seguito disciplinate dalle presenti norme di attuazione, sono le seguenti:

SP1 - Istruzione:

I: servizi per l'istruzione.

Tipologie: *scuola dell'infanzia; Centro di Formazione Professionale, Istituto Comprensivo Culturale Didattico, scuola C.O.N.I.*: servizi d'interesse sovracomunale.

SP2 - Attrezzature civiche:

AM: servizi amministrativi.

Tipologie: *municipio in dismissione, municipio nuovo, ufficio postale.*

C: servizi per la cultura e il tempo libero.

Tipologie: *museo, caseificio didattico sperimentale, centro civico.*

SA: servizi sanitari.

Tipologia: *ambulatori, guardia medica, sede volontari del soccorso.*

SO: servizi sociali.

Tipologia: *centri sociali, sedi di associazioni di varia natura.*

SM: servizi militari.

Tipologia: *caserma militare, caserma Carabinieri, sede protezione civile*: servizi d'interesse: sovracomunale.

SP3 - Edilizia sociale:

ES: servizi di edilizia sociale

Tipologia: *alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica comunali, alloggi A.L.E.R.*: servizi d'interesse sovra comunale. (Non presenti sul territorio comunale alla data d'adozione delle presenti norme.)

SP4 - Servizi religiosi:

R: servizi religiosi.

Tipologia: *chiese, conventi ed edifici per il culto in genere, sacrario militare, canoniche, oratori.*

SP5 - Servizi sportivi:

SP: servizi sportivi

Tipologie: *attrezzature sportive; piscina coperta, palazzetto dello sport, golf club*: servizi d'interesse sovra comunale.

SP6 - Servizi ricreativi:

V: servizi ricreativi

Tipologie: *parchi urbani, aree attrezzate per giochi all'aperto, aree*

verdi, verde d'arredo.

TU: servizi per il turismo.

Tipologie: *case vacanze, noleggio attrezzature sportive; campi scuola stagionali, impianti di risalita, piste da sci, scuola di sleddog*: servizi di livello sovracomunale.

SP7 - Servizi per il trasporto:

P: servizi per il trasporto.

Tipologie: *parcheggi e fermate del servizio del Trasporto Pubblico Locale; parcheggi in struttura; cabinovie Ponte di Legno, Tonale e Tonale Medio*: servizi di interesse sovracomunale.

SP8 - Servizi tecnologici:

IM: servizi e impianti tecnologici, non compresi tra i servizi di urbanizzazione primaria

Tipologie: *bacini idrici, serbatoi, pozzi, sorgenti dell'acquedotto comunale, cabine gas ed elettriche, ecc.*

ST: servizi tecnologici

Tipologie: *cimiteri, bagni pubblici, autostazione, edifici direzionali ed operativi dei gestori dei pubblici servizi, depositi.*

art. 32

SP 1 - Istruzione

1. Il Piano ha individuato aree caratterizzate dalla presenza dei seguenti servizi, omogenei per destinazione d'uso e per requisiti tipologici degli immobili che li ospitano:

I: servizi per l'istruzione:

Tipologie: *scuola dell'infanzia; Centro di Formazione Professionale, Istituto Comprensivo Culturale Didattico, scuola C.O.N.I.*: servizi d'interesse sovracomunale.

Considerate dette caratteristiche tali ambiti sono assoggettati alle seguenti disposizioni:

<i>Attività edilizia</i>	sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia, e) nuova costruzione - <i>sub: 1, 2, 3, 6, 7bis</i> , di cui all'art. 27 della L.r. n. 12/2005.
<i>Destinazione d'uso</i>	principale: attività scolastiche; complementare o accessoria: servizi per la cultura e il tempo libero, servizi per il trasporto (<i>parcheggi, fermate del servizio di Trasporto Pubblico Locale</i>), servizi ricreativi, alloggio di custodia, servizi amministrativi, servizi di ristoro (<i>bar, chioschi, mense, ecc...</i>), convitti, foresterie, servizi sanitari (<i>infermeria, ecc...</i>), attività di ricerca (<i>laboratori</i>), depositi e magazzini, parcheggi pertinenziali, aree verdi; non ammessa: tutte le attività diverse da quelle consentite.
<i>Edificabilità</i>	densità fondiaria non superiore a m^3/m^2 2,00.
<i>Altezza</i>	non superiore a m 11,50, comunque nel rispetto dell'art. 8 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
<i>Distanza dai confini</i>	le distanze sono regolate dal Codice civile; sono ammesse distanze diverse, previo formale accordo tra le proprietà, comunque nel rispetto del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
<i>Distanza dalle strade</i>	non inferiore a 1/2 dell'altezza e comunque a m 5,00 e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale salva documentata impossibilità al rispetto delle suddette distanze. Nel "centro abitato" potrà essere consentito il mantenimento di allineamenti preesistenti o la realizzazione di nuovi allineamenti edilizi, in riduzione della distanza minima sopra prescritta.
<i>Distanza dagli edifici</i>	non inferiore all'altezza della parete più alta e comunque a m 10,00, da pareti finestrate di edifici antistanti; è ammessa la costruzione in aderenza

fra pareti prive di aperture.

Altre norme

2. Il progetto delle singole opere dovrà prevedere un'adeguata dotazione di aree pertinenziali a verde e per giochi all'aperto.

La scelta e l'impianto delle essenze vegetali, utilizzate per la sistemazione del verde, dovrà tener conto delle disposizioni esecutive impartite al precedente art. 30; le aree a parcheggio dovranno essere sempre alberate con essenze d'alto fusto.

3. Ogni intervento che interessi edifici d'interesse storico o immobili qualificati bene culturale, ai sensi dell'art. 10 del Decreto lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 27.

4. L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, in immobili qualificati bene culturale è subordinato a preventiva autorizzazione del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.

5. Il mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere edilizie, del bene di cui al precedente comma 4, deve essere preventivamente comunicato allo stesso Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 20 del medesimo D.lgs..

art. 33**SP 2 – Attrezzature civiche**

1. Il Piano ha individuato aree caratterizzate dalla presenza dei seguenti servizi, omogenei per destinazione d'uso e per requisiti tipologici degli immobili che li ospitano:

AM: servizi amministrativi:

Tipologie: *municipio in dismissione, municipio nuovo, ufficio postale;*

C: servizi per la cultura e il tempo libero:

Tipologie: *museo, caseificio didattico sperimentale, centro civico;*

SA: servizi sanitari:

Tipologia: *ambulatori, guardia medica, sede volontari del soccorso;*

SO: servizi sociali,

Tipologia: *centri sociali, sedi di associazioni in genere;*

SM: servizi militari

Tipologia: *caserma militare, caserma Carabinieri, sede protezione civile:* servizi d'interesse: sovracomunale.

2. Considerate dette caratteristiche tali ambiti sono assoggettati alle seguenti disposizioni:

<i>Attività edilizia</i>	sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia, e) nuova costruzione - <i>sub: 1, 2, 3, 6, 7bis</i> , di cui all'art. 27 della L.r. n. 12/2005.
<i>Destinazione d'uso</i>	principale: servizi amministrativi, servizi assistenziali, servizi per la cultura e il tempo libero, servizi sanitari, servizi sociali, servizi militari; complementare o accessoria: servizi ricreativi, servizi per il trasporto (<i>parcheggi, fermate del servizio di Trasporto Pubblico Locale</i>), servizi e impianti tecnologici, attività private di servizio, alloggio di custodia, servizi di ristorazione (<i>ristoranti, tavole calde, mense, ecc...</i>), servizi di ristoro (<i>bar, chioschi, ecc...</i>), servizi ludico-ricreativi (<i>sale da ballo, sale giochi, ecc...</i>), convitti, foresterie, servizi sanitari (<i>ambul.medici, infermeria, ecc...</i>), attività di ricerca (<i>laboratori</i>), depositi e magazzini, parcheggi pertinenziali, aree verdi; non ammessa: tutte le attività diverse da quelle consentite.
<i>Edificabilità</i>	densità fondiaria non superiore a m^3/m^2 2,00.
<i>Altezza</i>	non superiore a m 11,50, comunque nel rispetto dell'art. 8 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
<i>Distanza dai confini</i>	le distanze sono regolate dal Codice civile; sono ammesse distanze diverse, previo formale accordo tra le proprietà, comunque nel rispetto del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
<i>Distanza dalle strade</i>	non inferiore a 1/2 dell'altezza e comunque a m 5,00 e

nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale salva documentata impossibilità al rispetto delle suddette distanze.

Nel "centro abitato" potrà essere consentito il mantenimento di allineamenti preesistenti o la realizzazione di nuovi allineamenti edilizi, in riduzione della distanza minima sopra prescritta, sentito il parere della Commissione per il paesaggio.

Distanza dagli edifici

non inferiore all'altezza della parete più alta e comunque a m 10,00, da pareti finestrate di edifici antistanti; è ammessa la costruzione in aderenza fra pareti prive di aperture.

Altre norme

3. Il progetto delle singole opere dovrà prevedere un'adeguata dotazione di aree pertinenziali a verde.

4. La scelta e l'impianto delle essenze vegetali, utilizzate per la sistemazione del verde, dovrà tener conto delle disposizioni esecutive impartite al precedente art. 30; le aree a parcheggio dovranno essere sempre alberate con essenze d'alto fusto.

5. Ogni intervento che interessi edifici d'interesse storico o immobili qualificati bene culturale, ai sensi dell'art. 10 del Decreto lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 27.

6. L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, in immobili qualificati bene culturale è subordinato a preventiva autorizzazione del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.

7. Il mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere edilizie, del bene medesimo deve essere preventivamente comunicato allo stesso Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 20 del medesimo D.lgs..

art. 34**SP 3 – Servizi di edilizia sociale**

1. Il Piano definisce indici e parametri e detta apposita disciplina nel caso di interventi che riguardino aree per servizi destinati ad edilizia sociale:

ES: servizi di edilizia sociale:

Tipologia: *alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica comunali, alloggi A.L.E.R..*

2. Tali ambiti sono assoggettati alle seguenti disposizioni:

<i>Attività edilizia</i>	sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia, e) nuova costruzione - <i>sub: 1, 2, 3, 6, 7bis</i> , di cui all'art. 27 della L.r. n. 12/2005.
<i>Destinazione d'uso</i>	principale: edilizia sociale; edilizia residenziale pubblica; complementare o accessoria: depositi e magazzini, parcheggi pertinenziali, aree verdi; non ammessa: tutte le attività diverse da quelle consentite.
<i>Edificabilità</i>	densità fondiaria non superiore a m^3/m^2 2,00.
<i>Altezza</i>	non superiore a m 8,50.
<i>Distanza dai confini</i>	le distanze sono regolate dal Codice civile; sono ammesse distanze diverse, previo formale accordo tra le proprietà, comunque nel rispetto del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
<i>Distanza dalle strade</i>	non inferiore a 1/2 dell'altezza e comunque a m 5,00 e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale salva documentata impossibilità al rispetto delle suddette distanze. Nel "centro abitato" potrà essere consentito il mantenimento di allineamenti preesistenti o la realizzazione di nuovi allineamenti edilizi, in riduzione della distanza minima sopra prescritta, sentito il parere della Commissione per il paesaggio.
<i>Distanza dagli edifici</i>	non inferiore all'altezza della parete più alta e comunque a m 10,00, da pareti finestrate di edifici antistanti; è ammessa la costruzione in aderenza fra pareti prive di aperture.

Altre norme

3. Per gli alloggi con destinazione d'uso residenziale di tipo privato, eventualmente presenti a seguito di alienazioni, negli immobili destinati alla presente tipologia di servizio pubblico, è consentita l'attività edilizia di cui alle lettere a), b), c), d) di cui all'art. 27 della L.r. n. 12/2005, con divieto di ogni modificazione della destinazione d'uso esistente.

4. Ogni intervento che interessi edifici d'interesse storico o immobili qualificati bene culturale, ai sensi dell'art. 10 del Decreto lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, dovrà avvenire nel rispetto delle disposi-

zioni di cui al precedente art. 27.

5. L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, in immobili qualificati bene culturale è subordinato a preventiva autorizzazione del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.

6. Il mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere edilizie, del bene medesimo deve essere preventivamente comunicato allo stesso Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 20 del medesimo D.lgs..

art. 35

SP 4 - Servizi religiosi

1. Il Piano ha individuato aree caratterizzate dalla presenza dei seguenti servizi, omogenei per destinazione d'uso, nonostante gli immobili che li ospitano mostrino valenze d'interesse storico-architettonico e requisiti tipologici differenziati:

R: servizi religiosi:

Tipologia: *chiese, conventi ed edifici per il culto in genere, sacrario militare, canoniche, oratori.*

Considerate dette caratteristiche tali ambiti sono assoggettati alle seguenti disposizioni:

Attività edilizia

Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi:

- a) manutenzione ordinaria,
 - b) manutenzione straordinaria,
 - c) restauro e risanamento conservativo,
- di cui all'art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Destinazione d'uso

principale: servizi religiosi;

complementare: servizi per la cultura e il tempo libero; servizi ricreativi; servizi sportivi; attività private di servizio;

complementare o accessoria: alloggio di custodia, servizi di ristorazione (*ristoranti, tavole calde, mense, ecc...*), servizi di ristoro (*bar, chioschi, ecc...*), servizi ludico-ricreativi (*sale da ballo, sale giochi, ecc...*), servizi sanitari (*infermeria, ecc...*), depositi e magazzini, parcheggi pertinenziali e di servizio, aree verdi;

non ammessa: tutte le attività diverse da quelle consentite.

Edificabilità

non è ammesso alcun incremento del volume esistente.

Altre norme

2. Ogni intervento che interessi edifici d'interesse storico o immobili qualificati bene culturale, ai sensi dell'art. 10 del Decreto lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 27.

3. L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, in immobili qualificati bene culturale è subordinato a preventiva autorizzazione del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.

4. Il mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere edilizie, del bene medesimo deve essere preventivamente comunicato allo stesso Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 20 del medesimo D.lgs..

art. 36

SP 5 - Servizi sportivi

1. Il Piano ha individuato aree caratterizzate dalla presenza dei seguenti servizi, omogenei per destinazione d'uso e per requisiti tipologici degli immobili che li ospitano:

SP: servizi sportivi:

Tipologie: *attrezzature sportive; piscina coperta, palazzetto dello sport, golf club*: servizio d'interesse sovracomunale.

Considerate dette caratteristiche tali ambiti sono assoggettati alle seguenti disposizioni:

<i>Attività edilizia</i>	Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia, e) nuova costruzione - <i>sub: 1, 2, 3, 6, 7bis</i> , di cui all'art. 27 della L.r. n. 12/2005.
<i>Destinazione d'uso</i>	principale: servizi sportivi; complementare o accesoria: servizi ricreativi; servizi per il trasporto (<i>parcheggi, fermate del servizio di Trasporto Pubblico Locale</i>); servizi e impianti tecnologici; alloggio di custodia, servizi di ristorazione (<i>ristoranti, tavole calde, mense, ecc...</i>), servizi di ristoro (<i>bar, chioschi, ecc...</i>), servizi ludico-ricreativi (<i>sale da ballo, sale giochi, ecc...</i>), convitti, foresterie, servizi sanitari (<i>infermeria, ecc...</i>), depositi e magazzini, parcheggi pertinenziali, aree verdi; non ammessa: tutte le attività diverse da quelle consentite.
<i>Edificabilità</i>	densità fondiaria non superiore a m^3/m^2 1,80.
<i>Altezza</i>	non superiore a m 11,50.
<i>Distanza dai confini</i>	le distanze sono regolate dal Codice civile; sono ammesse distanze diverse, previo formale accordo tra le proprietà, comunque nel rispetto del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
<i>Distanza dalle strade</i>	non inferiore a 1/2 dell'altezza e comunque a m 5,00 e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale salva documentata impossibilità al rispetto delle suddette distanze. Nel "centro abitato" potrà essere consentito il mantenimento di allineamenti preesistenti o la realizzazione di nuovi allineamenti edilizi, in riduzione della distanza minima sopra prescritta, sentito il parere della Commissione per il paesaggio.
<i>Distanza dagli edifici</i>	non inferiore all'altezza della parete più alta e comunque a m 10,00, da pareti finestrate di edifici antistanti; è ammessa la costruzione in aderenza

fra pareti prive di aperture.

Altre norme

2. Il progetto delle singole opere dovrà prevedere un'adeguata dotazione di aree pertinenziali a verde e per giochi all'aperto.
3. La scelta e l'impianto delle essenze vegetali, utilizzate per la sistemazione del verde, dovrà tener conto delle disposizioni esecutive impartite al precedente art. 30; le aree a parcheggio dovranno essere sempre alberate con essenze d'alto fusto.
4. Ogni intervento che interessi edifici d'interesse storico o immobili qualificati bene culturale, ai sensi dell'art. 10 del Decreto lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 27.
5. L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, in immobili qualificati bene culturale è subordinato a preventiva autorizzazione del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.
6. Il mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere edilizie, del bene medesimo deve essere preventivamente comunicato allo stesso Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 20 del medesimo D.lgs..

art. 37

SP 6 - Servizi ricreativi

1. Il Piano ha individuato aree caratterizzate dalla presenza dei seguenti servizi, omogenei per destinazione d'uso e per requisiti tipologici degli immobili che li ospitano:

V: servizi ricreativi

Tipologie: *parchi urbani, aree attrezzate per giochi all'aperto, aree verdi, verde d'arredo.*

TU: servizi per il turismo

Tipologie: *case vacanze, noleggio attrezzature sportive; campi scuola stagionali, impianti di risalita, piste da sci, scuola di sleddog:* servizi di livello sovracomunale.

2. Considerate dette caratteristiche tali ambiti sono assoggettati alle seguenti disposizioni:

<i>Attività edilizia</i>	Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) ristrutturazione edilizia, e) nuova costruzione - <i>sub: 1, 2, 3, 5,</i> di cui all'art. 27 della L.r. n. 12/2005.
<i>Destinazione d'uso</i>	principale: servizi ricreativi; complementare o accessoria: servizi sportivi; servizi per il trasporto (<i>parcheggi, fermate del servizio di Trasporto Pubblico Locale</i>); servizi e impianti tecnologici; servizi di ristoro (<i>bar, chioschi, ecc...</i>), convitti, foresterie, depositi e magazzini, ricoveri attrezzi, colture floro-vivaistiche; non ammessa: tutte le attività diverse da quelle consentite.
<i>Edificabilità</i>	densità fondiaria non superiore a m^3/m^2 0,50, per la sotto-categoria V, e m^3/m^2 1,00 per la sotto-categoria TU.
<i>Altezza</i>	non superiore a m 11,50.
<i>Distanza dai confini</i>	le distanze sono regolate dal Codice civile; sono ammesse distanze diverse, previo formale accordo tra le proprietà, comunque nel rispetto del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
<i>Distanza dalle strade</i>	non inferiore a 1/2 dell'altezza e comunque a m 5,00 e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale salva documentata impossibilità al rispetto delle suddette distanze. Nel "centro abitato" potrà essere consentito il mantenimento di allineamenti preesistenti o la realizzazione di nuovi allineamenti edilizi, in riduzione della distanza minima sopra prescritta, sentito il parere della Commissione per il paesaggio.
<i>Distanza dagli edifici</i>	non inferiore a m 10,00.

Altre norme

3. La scelta e l'impianto delle essenze vegetali, utilizzate per la sistemazione del verde, dovrà tener conto delle disposizioni esecutive impartite al precedente art. 30; le aree a parcheggio dovranno essere sempre alberate con essenze d'alto fusto.
4. Dove possibile i depositi e magazzini, le attrezzature e gli impianti tecnologici per le reti dei pubblici servizi dovranno essere realizzati, in tutto o in parte, nel sottosuolo.
5. A servizio degli "orti urbani" è sempre ammessa la posa in opera di manufatti prefabbricati in legno, di tipo accessorio e destinati al ricovero degli attrezzi, decorosamente realizzati, con superficie coperta non superiore a m² 4,00 e altezza media interna non superiore a m 2,20. La recinzione degli appezzamenti è consentita esclusivamente mediante staccionate in legno, con un'altezza massima di m 1,00. Detti manufatti (ricoveri attrezzi e recinzioni) dovranno avere caratteristiche di omogeneità, atte a garantire uniformità formale ai diversi appezzamenti in cui è suddivisa l'area condotta a "orti urbani".
6. Ogni intervento che interessi edifici d'interesse storico o immobili qualificati bene culturale, ai sensi dell'art. 10 del Decreto lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 27.
7. L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, in immobili qualificati bene culturale è subordinato a preventiva autorizzazione del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.
8. Il mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere edilizie, del bene medesimo deve essere preventivamente comunicato allo stesso Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 20 del medesimo D.lgs..
9. In occasione di interventi di manutenzione o di nuova realizzazione di impianti di risalita, in accordo con gli enti gestori dei siti della Rete Natura 2000, dove essere valutata la possibilità di mitigare l'impatto sull'avifauna causato dalla collisione contro i cavi degli impianti stessi, coerentemente con quanto indicato nello *Studio di incidenza - Allegato 13, Scheda 6*.

art. 38

SP 7 - Servizi per il trasporto

1. Il Piano ha individuato aree caratterizzate dalla presenza dei seguenti servizi, omogenei per destinazione d'uso e per requisiti tipologici degli immobili che li ospitano:

P: servizi per il trasporto:

Tipologie: *parcheggi e fermate del servizio del Trasporto Pubblico Locale; parcheggi in struttura, cabinovie Ponte di Legno, Tonale e Tonale Medio, funicolare*: servizi di interesse sovracomunale.

2. Considerate dette caratteristiche tali ambiti sono assoggettati alle seguenti disposizioni:

<i>Attività edilizia</i>	Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, e) nuova costruzione - <i>sub: 1, 2, 3, 5, 6</i> , di cui all'art. 27 della L.r. n. 12/2005.
<i>Destinazione d'uso</i>	principale: servizi per il trasporto (tutte le tipologie sopra richiamate); complementare o accessoria: servizi ricreativi; servizi e impianti tecnologici; depositi e magazzini, aree verdi, servizi di ristoro (<i>bar, chioschi, ecc...</i>), servizi commerciali (come specificato al precedente art. 25, comma 8); non ammessa: tutte le attività diverse da quelle consentite.
<i>Edificabilità</i>	densità fondiaria non superiore a m^3/m^2 1,50 per i parcheggi; è sempre ammessa la realizzazione di autorimesse interrata.
<i>Altezza</i>	non superiore a m 11,50.
<i>Distanza dai confini</i>	Le distanze sono regolate dal Codice civile; sono ammesse distanze diverse, previo formale accordo tra le proprietà, comunque nel rispetto del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
<i>Distanza dalle strade</i>	non inferiore a 1/2 dell'altezza e comunque a m 5,00 e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale salva documentata impossibilità al rispetto delle suddette distanze. Nel "centro abitato" potrà essere consentito il mantenimento di allineamenti preesistenti o la realizzazione di nuovi allineamenti edilizi, in riduzione della distanza minima sopra prescritta. Non si prevedono specifiche distanze dalle strade nel caso di parcheggi a raso o interrati.
<i>Distanza dagli edifici</i>	non inferiore a m 10,00 da pareti finestrate di edifici antistanti; è ammessa la costruzione in aderenza fra pareti prive di aperture.

Altre norme

3. E' ammessa la realizzazione di autorimesse interrata private alienabili, alla

condizione che siano rese pertinenti ad edifici, purché venga mantenuto l'uso pubblico della superficie che dovrà restare alla quota del terreno naturale di campagna.

4. Dove possibile i depositi e magazzini e le attrezzature e gli impianti tecnologici per le reti dei pubblici servizi dovranno essere realizzati, in tutto o in parte, nel sottosuolo.

5. In occasione di interventi di manutenzione o di nuova realizzazione di impianti di risalita, in accordo con gli enti gestori dei siti della Rete Natura 2000, dove essere valutata la possibilità di mitigare l'impatto sull'avifauna causato dalla collisione contro i cavi degli impianti stessi, coerentemente con quanto indicato nello *Studio di incidenza - Allegato 13*, Scheda 6.

art. 39

SP 8 - Servizi tecnologici

1. Il Piano ha individuato aree caratterizzate dalla presenza dei seguenti servizi, omogenei per destinazione d'uso e per requisiti tipologici degli immobili che li ospitano:

IM: servizi e impianti tecnologici, non compresi tra i servizi di urbanizzazione primaria:

Tipologie: *bacini idrici, serbatoi, pozzi, sorgenti dell'acquedotto comunale, cabine gas ed elettriche, ecc.;*

ST: servizi tecnologici:

Tipologie: *cimiteri, bagni pubblici, autostazione, edifici direzionali ed operativi dei gestori dei pubblici servizi, depositi.*

2. Considerate dette caratteristiche tali ambiti sono assoggettati alle seguenti disposizioni:

<i>Attività edilizia</i>	Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia, e) nuova costruzione - <i>sub: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7bis</i> , di cui all'art. 27 della L.r. n. 12/2005.
<i>Destinazione d'uso</i>	principale: servizi e impianti tecnologici, non compresi tra i servizi di urbanizzazione primaria; servizi tecnologici; complementare o accessoria: servizi amministrativi; servizi per il trasporto (<i>parcheggi</i>); alloggio di custodia, servizi sanitari (<i>infermeria, ecc...</i>), attività di ricerca (<i>laboratori</i>), depositi e magazzini, parcheggi pertinenziali e di servizio, aree verdi; non ammessa: tutte le attività diverse da quelle consentite.
<i>Edificabilità</i>	densità fondiaria non superiore a m^3/m^2 1,00.
<i>Altezza</i>	non superiore a m 7,50; maggiore altezza potrà essere consentita per la realizzazione di speciali impianti tecnologici, sentito il parere della Commissione per il paesaggio.
<i>Distanza dai confini</i>	Le distanze sono regolate dal Codice civile; sono ammesse distanze diverse, previo formale accordo tra le proprietà, comunque nel rispetto del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
<i>Distanza dalle strade</i>	non inferiore a 1/2 dell'altezza e comunque a m 5,00 e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale salva documentata impossibilità al rispetto delle suddette distanze. Nel "centro abitato" potrà essere consentito il mantenimento di allineamenti preesistenti o la realizzazione di nuovi allineamenti edilizi, in riduzione della distanza minima sopra prescritta, sentito il parere della Commissione per il paesaggio.

Distanza dagli edifici non inferiore all'altezza della parete più alta e comunque a m 10,00, da pareti finestrate di edifici antistanti; è ammessa la costruzione in aderenza fra pareti prive di aperture.

Altre norme

3. Gli interventi edilizi dovranno assicurare la tutela ambientale dei luoghi e mitigare eventuali emissioni di reflui inquinanti, ma anche occultare il più possibile la percezione dei manufatti edilizi e degli impianti tecnologici da luoghi pubblici.
4. La scelta e l'impianto delle essenze vegetali, utilizzate per la sistemazione del verde, dovrà tener conto delle disposizioni esecutive impartite al precedente art. 30; le aree a parcheggio dovranno essere sempre alberate con essenze d'alto fusto.
5. Dove possibile i depositi e magazzini (*ricoveri attrezzi, ecc...*), le attrezzature e gli impianti tecnologici per le reti dei pubblici servizi dovranno essere realizzati, in tutto o in parte, nel sottosuolo.
6. Ogni intervento che interessi edifici d'interesse storico o immobili qualificati bene culturale, ai sensi dell'art. 10 del Decreto lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 27.
7. L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, in immobili qualificati bene culturale è subordinato a preventiva autorizzazione del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.
8. Il mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere edilizie, del bene medesimo deve essere preventivamente comunicato allo stesso Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 20 del medesimo D.lgs..

ALLEGATO “A”

<i>n.</i>	<i>descrizione</i>	<i>localizzazione</i>
01	appostamenti scoperti	malga Campello - case di Ros - case dei Poi - Tonalina
02	appostamento	cima delle Graole sud
03	appostamento	monte Gavia sud
04	appostamento corazzato	dosso Prepazzone (denominato forte al corno dell'Aola; resti del muraglione di spalla)
05	appostamento per artiglieria antiaerea	dosso Prepazzone (presso i ripetitori)
06	appostamento scoperto	Acqua del Guasto di Vescasa Bassa
07	appostamento scoperto	alla Vallicella (rio Vallicello)
08	appostamento scoperto	baita di Forgniuncolo
09	appostamento scoperto	Baitelli delle Graole sud
10	appostamento scoperto	valle di Dasine
11	appostamento scoperto	cima le Sorti nord
12	caposaldo	cima Bleis
13	caposaldo	monte Tonale occidentale
14	casa cantoniera	Tonale (già dogana italiana)
15	casermetta	Tonale (ora alimentari <i>el Gerlo</i> e bar <i>UFO</i>)
16	cimitero militare	dosso Faita est
17	cimitero militare	monte Serodine sud-ovest
18	cippi chilometrici "2", "4", "6", "7" e "7,890"	ai chilometri 2, 4, 6, 7 e 7,890 della strada militare ponte Ferro - Vabione - forte al Corno dell'Aola nord
19	cippi demaniali "DM"	tra Vabione e dosso Prepazzone
20	cippi indicatori	ponte dei Buoi presso Grande albergo e sotto Pezzo
21	cippo	strada delle Graole (in micascisto)
22	cippo chilometrico "3"	chilometro 3 ex strada militare ponte Ferro - Vabione - forte al Corno dell'Aola nord, ora strada S. Apollonia - valle delle Messi, presso prima baita a destra
23	complesso trincerato (linea difensiva e avamposti)	Tonalina - roccolo Beltracchi - costa di Casamadre
24	complesso trincerato (linea difensiva)	abergo Faustinelli - Tonaline sud est
25	complesso trincerato (linea difensiva)	case dei Moc - Segnale delle Graole
26	complesso trincerato (linea difensiva)	cima le Sorti sud
27	complesso trincerato (linea difensiva)	cresta Corno dei Tre Signori - punta di Ercavallo - punta Albiolo
28	complesso trincerato (linea difensiva)	cresta monte Tonale occidentale - cima Cadi
29	complesso trincerato (linea difensiva)	cresta Monticello alto - passo Paradiso
30	complesso trincerato (linea difensiva)	cresta nord (2619 m slm) di punta Castellaccio - punta Lagoscuro - cima Payer
31	complesso trincerato (linea difensiva)	cresta punta Albiolo - passo Contrabbandieri - monte Casaiolo - pale Serada - monte Tonale occidentale - cima Bleis - le Sorti
32	complesso trincerato (linea difensiva)	dosso Prepazzone
33	complesso trincerato (linea difensiva)	monte Cadi sud - baita Nigritella - dosso dei Frati
34	complesso trincerato (linea difensiva)	monte Cadi sud-est - dosso Faita
35	complesso trincerato (linea difensiva)	passo Gavia - monte Gavia
36	complesso trincerato (linea difensiva)	rio Lares est
37	complesso trincerato (linea difensiva)	selle dell'Aola
38	complesso trincerato (linea difensiva)	valle del Grifone ovest
39	complesso trincerato (ridotta)	dosso dei Frati (denominata Garibaldina)
40	complesso trincerato (ridotta)	dosso del rio Pisso est (denominato Oberdan)

41	complesso trincerato (ridotta)	dosso Faita
42	edicola con affresco	dosso dei Frati (a firma Achille Beltrame)
43	edificio	Montozzo ovest (ora rifugio Bozzi compresa iscrizione sulla porta di ingresso)
44	manufatti	dosso Prepazzone (recentemente recuperati)
45	manufatti diffusi	Acqua del Guasto di Vescasa Bassa
46	manufatti diffusi	alla Vallicella (rio Vallicello)
47	manufatti diffusi	case dei Moc - Segnale delle Graole
48	manufatti diffusi	cresta Corno dei Tre Signori - punta di Ercavallo - punta Albiolo
49	manufatti diffusi	cresta monte Mandrone - monte dei Frati
50	manufatti diffusi	cresta monte Mandrone - monte Venerocolo
51	manufatti diffusi	cresta monte Tonale occidentale - cima Cadi
52	manufatti diffusi	cresta Monticello alto - passo Paradiso
53	manufatti diffusi	cresta nord (2619 m slm) di punta Castellaccio - punta Lagoscuro - cima Payer
54	manufatti diffusi	cresta punta Albiolo - passo Contrabbandieri - monte Casaiolo - pale Serada - monte Tonale occidentale - cima Bleis - le Sorti
55	manufatti diffusi	dosso Prepazzone
56	manufatti diffusi	malga Campello - case di Ros - case dei Poi - Tonalina
57	manufatti diffusi	monte Cadi ovest
58	manufatti diffusi	Montozzo ovest
59	manufatti diffusi	passo Gavia - monte Gavia
60	manufatti diffusi	selle dell'Aola
61	manufatti diffusi	valle di Dàsine
62	manufatti diffusi	cima delle Graole sud
63	monumento ai caduti	Pezzo
64	monumento ai caduti	Ponte di Legno (presso il municipio)
65	osservatorio e appostamento in caverna	dosso Beltracchi est
66	osservatorio e postazione fotoelettrica	monte Serodine sud
67	postazione per mitragliatrice	dosso Prepazzone
68	presidio e appostamento	monte Gaviola
69	sacrario-ossario	passo del Tonale
70	scarichi di inerti delle stazioni di teleferica	per punta Albiolo e per passo Contrabbandieri
71	sentiero	monte Tonale occidentale (denominato ovest)
72	stazione di teleferica	case Talasso e dosso del Talasso (resti)
73	stazione di teleferica di valle	Prà dell'Orto
74	stazione di teleferica di valle	Sozzine
75	stazione di teleferica di valle	Tonalina sud ovest
76	stazione di teleferica intermedia	Castellaccio (resti; m slm)
77	stazioni di teleferica	passo di Castellaccio - passo di Lagoscuro (resti)
78	strada militare	albergo Bezzi - dosso Faita (ex tracciato medioevale)
79	strada militare	Apollonia strada statale 300 (km 35) - Baitelli delle Graole - Segnale delle Graole - Passo delle Graole - Laghetti di Ercavallo sud (denominata alle Graole)
80	strada militare	case di Viso - baita Casaiolo - forcina di Montozzo ovest
81	strada militare	case di Viso - baita di Forgniuncolo
82	strada militare	monte Gaviola (tratto iniziale)
83	strada militare	passo Gavia - monte Gavia

84	strada militare	ponte di Ferro - Valbione - dosso Prepazzone
85	strada militare	Valbione nord (1477 m slm) - Piane Alte baite di Casola (resti)
86	strada militare	valle del Calò - dosso di Meda (1430 m slm)
87	strada militare (mulattiera)	baita Bleis
88	strada militare (mulattiera)	baita Casaiole - baita Bleis - Cima le Sorti - cima Bleis - passo Bleis
89	strada militare (mulattiera)	bocchetta Bleis - bochetta Serodine - cima di Cadi
90	strada militare (mulattiera)	case Tajadisso - dosso di Mezzo - dosso del Talasso - cima le Sorti
91	strada militare (mulattiera)	case Tajadisso - Vescasa bassa - Vescasa alta - Tonalina
92	strada militare (mulattiera)	Sozzine - Tonalina sud ovest - roccolo Beltracchi - costa di Casamadre
93	strada militare e variante	forcellina di Montozzo sud-ovest - laghetti di Ercavallo sud (Baitell)
94	vasche di carico dell'acquedotto	a servizio del forte al corno dell'Aola nord, presso località laghetti di Pozzuolo (due)
95	viabilità di accesso	Baitelli delle Graole sud
96	viabilità di collegamento	baite di Pozzuolo e del Pastore
97	viabilità di collegamento	case Tajadisso - Vescasa bassa - Vescasa alta - Tonalina
98	viabilità di collegamento	cima Bleis - cima Cadi
99	viabilità di collegamento	forcellina di Montozzo ovest - passo Contrabbandieri - le Sorti
100	viabilità di collegamento	malga Campello - case di Ros - case dei Poi - Tonalina
101	viabilità di collegamento	malga di Viso - laghetti di Ercavallo sud (Baitell)
102	viabilità di collegamento	monte Serodine ovest monte Serodine sud
103	viabilità di collegamento	Montozzo ovest
104	viabilità di collegamento	Sozzine - Tonalina sud ovest - roccolo Beltracchi - costa di Casamadre
105	viabilità di collegamento	Valbione nord (1477 m slm) - Piane Alte baite di Casola (resti)
106	villaggio militare	laghetti di Ercavallo sud (Baitell)
107	villaggio militare	monte Cadi ovest
108	villaggio militare	monte Serodine ovest
109	villaggio militare	Montozzo ovest
110	villaggio militare	passo di Castellaccio
111	villaggio militare	passo di Lagoscuro
112	villaggio militare	punta di Ercavallo sud -ovest
113	villaggio militare	Tonalina sud ovest (resti)
114	villaggio militare	Prà dell'Orto (resti)
115	villaggio militare	Sozzine (resti)
116	strada militare romana	tratto dal torante della Tonalina sino ad ovest del dosso dei Frati